



COBAS

giornale dei comitati di base della scuola

44

settembre - ottobre 2009
Nuova serie - euro 1,50

POSTE ITALIANE S.P.A.
Spedizioni in A.P.
DL 353/2003 (conv. in L. 46/2004)
art. 1 comma 2 DCB Roma
In caso di mancato recapito
ritornare all'Uff. di Roma Romanina
per restituire al mittente previo addebito

Dati Ocse

Il Miur strumentalizza le ricerche internazionali, pag. 2 e 3

DdL Aprea

È cambiato ... in peggio, pag. 4

Precariato

Partire in quarta, pag. 5

Bigotterie

Alt ai crediti di religione, pag. 6

Razzismo

Il decreto "sicurezza" e i suoi effetti nelle scuole, pag. 8

Classi di concorso

Grande approssimazione, pag. 9

Immissioni in ruolo

Insultante risposta ai bisogni della scuola e dei lavoratori precari, pag. 9

Elezioni Rsu

La modifica dei comparti del pubblico impiego mette in dubbio il rinnovo, pag. 9

Dopo terremoto

Gli affari loro, pag. 10

Scuola in tendopoli

Usr e OOS decidono all'insaputa dei lavoratori, pag. 11

Università

Insegnare senza paga, pag. 11

Guida normativa

Nelle pagine centrali il nostro consueto inserto di inizio anno scolastico: compiti degli Organi collegiali e della contrattazione d'istituto, incarichi e Fis, modelli di contratti e riferimenti normativi, supplenze, sicurezza e capienza locali

Autunno caldo

Verso lo sciopero generale del 23 ottobre

Contro i tagli, la legge Aprea, la politica scolastica di Tremonti-Gelmini, per l'assunzione di tutti i precari i Cobas promuovono le seguenti iniziative fin dall'avvio del nuovo anno scolastico.

15 settembre - In occasione della ripresa delle lezioni nella gran parte delle regioni, si propone a tutto il "popolo della scuola pubblica" di dare vita ad una iniziativa di protesta nelle scuole, indossando un capo di abbigliamento tagliuzzato accompagnato da un adesivo "No ai tagli. Difendiamo la scuola pubblica". Contemporaneamente, verranno fatte diffide ai presidi in merito al sovraffollamento delle classi, in base alle norme di sicurezza sulla capienza aule e sui rischi conseguenti. In ogni caso vanno richieste, in caso di ordini di servizio scritti o "imposizioni" orali, precise e argomentate deroghe scritte da parte dei presidi, laddove si cerchi di imporre a docenti ed Ata di ignorare e violare le norme di sicurezza.

15 settembre - 22 settembre - Manifestazioni provinciali davanti agli Usp o Usr. Le singole province valuteranno se accompagnare questa protesta con un'ora di sciopero a fine giornata.

25 settembre - 20 ottobre - Promozione di convegni Cesp sulla legge Aprea nel maggior numero possibile di province.

15 settembre - 15 ottobre - Organizzazione di riunioni e assemblee per valutare la possibilità di costituire nel maggior numero possibile di città *Patti in difesa della scuola* tra varie componenti sociali, docenti, Ata, studenti medi e universitari e loro strutture, ricercatori, genitori, basati sul riconoscimento reciproco, sulla co-presenza di ogni forza e sigla, sul rifiuto di inventare fantomatici nuovi soggetti "politico-scolastici", che impongano artificiali "reductio ad unum" di varietà e pluralismo organizzato. I *Patti* vogliono essere innanzitutto una forma di consultazione permanente tra le forze davvero interessate, coerentemente (non a seconda di quale governo gestisce la scuola), alla difesa della scuola pubblica, per valutare insieme le varie proposte di iniziativa, le possibilità di gestirle insieme, garantendo ad ognuno la propria specificità; oppure, ad "amministrare" eventuali differenze di posizione e diverse iniziative, senza che diventino contrastanti o conflittuali.

10 ottobre - 20 ottobre - Promozione di iniziative nazionali e locali in difesa dei diritti sindacali, della libertà di assemblea e di propaganda nelle scuole e nei luoghi di lavoro, possibilmente con le altre forze del *Patto di Base e*, per quel che ci riguarda, riprendendo le proposte già avanzate lo scorso anno di iniziative davanti al Ministero.

23 ottobre - Sciopero generale



Senza regole

di Carmelo Lucchesi

La caterva di provvedimenti governativi sulla scuola, conseguenti alle Leggi 133 e 169 del 2008, e la pratica del Miur di considerarli in vigore nonostante siano ancora in una fase aurorale sono stati le stimate dell'anno scolastico trascorso. Per orientarsi nel garbuglio tentiamo una sintesi della situazione dei nove regolamenti finora approvati dal Consiglio dei ministri, per i cui contenuti rimandiamo ai numeri scorsi del nostro giornale. Quattro hanno completato l'iter procedurale con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*: quello riguardante la *riorganizzazione della rete scolastica* (Dpr 81/2009), quello relativo alla *revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione* (Dpr 89/2009), quello che *determina l'organico del personale Ata* tagliandone il 17% (Dpr 119/2009) e quello sulla *valutazione degli alunni* (Dpr 122/2009).

Mentre altri cinque regolamenti (riordino istruzione tecnica, riordino istruzione professionale, riordino licei, revisione delle classi di concorso ed riordino istruzione degli adulti) sono stati approvati solo in prima lettura dal Consiglio dei ministri.

Non ha fatto alcun passaggio in Consiglio dei ministri il regolamento sulla formazione dei docenti, anche se ne è circolata una bozza informale. Nel clima di sovversivismo istituzionale di cui abbiamo scritto nello scorso numero, il governo cerca di mettere una pezza al limite temporale di un anno (previsto dalla L. n. 133/08) per approvare definitivamente i regolamenti applicativi, al fine di evitare i numerosi ricorsi al Tar. Si tratta di un semplice comma, il n. 25, inserito nell'art. 17 del decreto legge n. 78 del 1/7/09 (il cosiddetto decreto "anticrisi"), che recita: "Il termine di cui all'articolo 64, comma 4, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamenti di cui al medesimo articolo". In sostanza, secondo l'esecutivo la prima approvazione in Consiglio dei Ministri (non la formale pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) basta per rispettare la scadenza temporale prevista dalla legge. Siamo di fronte al solito agire disinvolto del governo, che fa strame di regole e norme, cercando in tutti i modi di carvarci il proprio tornaconto.

Buone nuove

Malattia

Il DL 78/2009 (cosiddetto "salva crisi") contiene parziali retromarce di Brunetta relative al trattamento di malattia per i dipendenti pubblici:

- sono ripristinate le precedenti fasce di reperibilità in caso di malattia: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, come previsto dal Ccnl scuola vigente. Scompaiono così gli *arresti domiciliari* dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20;

- si rende chiaro che le spese per le visite fiscali ai dipendenti pubblici devono essere sostenute dal *Servizio Sanitario Nazionale* e non dalle scuole. All'uopo si stanziavano per le *Asl* circa 9 milioni di euro, che ovviamente risultano insufficienti per coprire i costi della manovra;

- si chiarisce che la certificazione della malattia può essere fatta da qualsiasi medico convenzionato col *Servizio Sanitario Nazionale*.

Aprea incagliata

A più di un anno dall'inizio della discussione sul DdL Aprea, qualcosa si è inceppato. Le mobilitazioni di quest'anno hanno portato l'opposizione a qualche segno di indisponibilità e la Lega si è messa di traverso con la sua ultima invenzione: l'esame di dialetto per gli insegnanti.

Di fronte all'impossibilità di accordare le varie posizioni, l'on. Aprea ha chiuso i lavori della commissione, rimandandoli a data da destinarsi, vale a dire a quando la maggioranza sarà più coesa.

Dunque, il DdL Aprea sembra essersi incagliato. Starà a tutti noi lavoratori della scuola, alla ripresa autunnale, non mollare la presa e continuare le mobilitazioni per affondarlo definitivamente.



Balle ministeriali

Il Miur stravolge i dati a proprio uso e consumo

di Girolamo De Michele*

Il fatto: martedì 17 giugno sono stati presentati i risultati di due ricerche, *Talis 2008* e *Economics Survey of Italy*. Con un curioso intermezzo: ai presenti è stata prima distribuita, e poi ritirata una cartelletta contenente le sintesi e degli abbozzi di traduzione delle ricerche. Un comunicato del Ministero, e un articolo sul *Corriere della Sera* con ampi virgolettati (un pelino più distaccato quello su *La Stampa*), ci informano che con queste ricerche l'Ocse ha bocciato la scuola italiana, valutando positivamente l'operato del Ministro. Altri giornali, su carta e on line, grandi piccoli, piccolissimi riprendono - addirittura con taglia-e-incolla spudorati - la notizia. Che però è falsa.

In sintesi: il Ministro spaccia per nuovi dati che sono vecchi, confonde il primo rapporto col secondo, e il secondo con uno ancora da stilare. E fornisce dati non veritieri. Che però i giornalisti italiani, in barba alla deontologia professionale e al controllo rigorosa delle fonti, prendono per veri: se lo dice il Ministro ... Bene: la verifica l'abbiamo fatta noi. Quello che segue è l'esito della nostra verifica dei poteri.

Di cosa si tratta? Di due distinte ricerche. E di una terza che ancora non esiste. L'Ocse, intanto: un organismo di ricerca e sviluppo. Che non

è un istituto di ricerca e analisi didattica o pedagogica. Se l'Ocse deve scegliere tra due parametri, quello cognitivo e quello economico, non ha dubbi: all'Ocse non interessa la maggiore istruzione possibile, ma la più fruttuosa (su standard economici) al minor costo. E i dati Ocse sono spesso coerenti con precisi orientamenti politici, grazie a un sapiente uso dei parametri. Ad esempio, l'Ocse, in base ai propri parametri, valuta negativamente il sistema previdenziale italiano, il cui saldo è invece positivo, cioè in attivo. Teniamolo presente.

L'Ocse produce un certo numero di rapporti, analizzando dati rilevati in proprio su un numero piuttosto alto di paesi. Non solo dell'Unione Europea: l'insieme dei paesi dell'area Ocse è, su certi temi, piuttosto disomogeneo, mettendo insieme buona parte dell'Europa, Brasile, Stati Uniti, alcuni paesi asiatici. Il risultato è che i dati Ocse non coincidono con i dati dell'Unione Europea. Teniamo presente anche questo.

Sul sistema dell'istruzione, l'Ocse ha un proprio rapporto, *Education at Glance (EaG)*. Ma *EaG 2009* non è ancora stato elaborato.

Cosa è stato presentato il 17 giugno? Un rapporto economico che contiene un capitolo sull'educazione, basato su vecchie cifre, e un nuovo rapporto, *Talis 2008*. Cos'è *Talis 2008*? Un rapporto

che indaga i metodi, le aspettative, le percezioni di sé degli insegnanti: non del sistema scolastico, degli insegnanti. In modo più esplicito: "*Talis non misura l'efficacia degli insegnanti o delle diverse pratiche d'insegnamento. L'inchiesta mette invece in rilievo le differenze tra i profili delle pratiche d'insegnamento, le attitudini e le convinzioni nei diversi paesi partecipanti*" ["*Talis will not measure the effectiveness of teachers or of different teaching practices. Rather, it will contrast profiles of teaching practices, attitudes and beliefs among the participating countries*", *Summary*, pag. 3]. *Talis 2008* non fornisce i dati che il Ministro presenta come nuovi, e che dovrebbero supportare le affermazioni dell'Ocse nel cap. 4 di *Economics Survey of Italy*. Questi nuovi dati potrebbero essere contenuti nel prossimo *EaG 2009*, ma al momento non esistono: il Ministro lo lascia credere (e i giornalisti italiani ci credono) con un accorto giro di carte sul tavolino.

E così due rapporti (reali) + uno (virtuale) diventano "*Il Rapporto Ocse*".

Tre rapporti, tre carte: venghino, signori, venghino, guardino le tre carte, dov'è il rapporto sulla scuola, sotto la uno, sotto la due, sotto la tre? Chiarito questo, vediamo, punto per punto, cosa sostiene il Ministro muovendo le carte con consumato mestiere.

1. Il "Rapporto Ocse" attesta le cattive performance della scuola italiana: "per esempio, gli studenti italiani di 15 anni sono indietro di 2/3 di anno scolastico nelle scienze rispetto alla media europea"

Cattive performance della scuola italiana? Parliamone.

In primo luogo, teniamo presente che le pagelle Ocse "sono notificate con accertamenti tramite test (quiz): come le olimpiadi della memoria di Conti e Scotti nei loro giochi serali" (Franco Frabboni, *Sognando una scuola normale*, Palermo, Sellerio, 2009, pag. 114).

Ciò premesso, entriamo nel merito. L'Ocse non tiene conto delle numerose indagini internazionali sull'apprendimento, ma utilizza un proprio sistema di valutazione, il *Pisa*. La cui attenzione "*non si focalizza tanto sulla padronanza di determinati contenuti curricolari, ma piuttosto sulla misura in cui gli studenti sono in grado di utilizzare competenze acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti che si incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere*" [da *Cos'è il Pisa?*]: il *Pisa* valuta non tanto il sistema scolastico, quanto l'humus culturale e sociale della società in cui si vive. Si noti che i dati *Pisa* riguardano gli studenti quindicenni, indipendentemente dall'ordine di

studi seguito; ma in molti paesi Ocse a 15 anni si è a 2 anni dalla fine del ciclo di studi, non a 3, come in Italia: l'esempio citato dal Ministro sulle scienze è particolarmente infelice. E si noti che il punteggio negativo ottenuto dall'Italia è un dato statistico: se esaminiamo le singole regioni, notiamo che la maggioranza delle regioni italiane sono al di sopra degli indici Ocse (sulle competenze scientifiche, ad esempio, 7 su 12). A conferma che i risultati negativi dipendono non dal sistema scolastico in sé, ma dai diversi contesti ambientali, come lo stesso rapporto *Economics Survey of Italy* riconosce in apertura del cap. 4: "*large differences in pupils' performance between regions, which may reflect socio-economic conditions rather than regional differences in school efficiency*".

Ma soprattutto, l'Ocse e il Ministro non tengono conto di ben altre rilevazioni sugli apprendimenti, che danno risultati buoni, e talvolta lusinghieri: come il *Pirls 2006 (Progress in International Reading Literacy Study)*, che colloca la scuola elementare in posizione di eccellenza nel mondo; come il *Timss 2008 (Trends in International Mathematics and Science Study)*, che sulle specifiche competenze scientifiche e matematiche conferma i risultati del *Pirls* nella scuola primaria. Ad esempio, nelle competenze scientifiche gli studenti italiani sono secondi, in Europa, alla sola Ungheria. Ocse e Ministro utilizzano un singolo dato, lo decontestualizzano e lo generalizzano su tutta la scuola, senza distinzione di ordine di studi e realtà locale. E la stampa italiana ripete in coro: l'Ocse boccia la scuola italiana.

2. Il "Rapporto Ocse" "ci dà ragione"

Così dice il Ministro. Che in questo modo fa passare per un'idea dell'Ocse la propria anticostituzionale idea di sottrarre fondi alla scuola pubblica per finanziare la scuola privata. Ignorando forse che l'Ocse stesso definisce la peggiore d'Europa e una delle peggiori del mondo, con buona pace del Ministro. Che è stato messo lì per eseguire il programma di tagli ideato dall'Ocse e vidimato dal Ministro Tremonti.

Immaginate un allenatore di calcio, poniamo del Milan, messo lì al posto del precedente per mandare in campo la formazione scritta dal Presidente; il quale ha provveduto a vendere un giocatore, poniamo Kakà, la cui presenza toglieva spazio al di lui pupillo Ronaldinho. Immaginate questo Presidente dichiarare ad agosto, senza alcun riscontro concreto, che "il Milan con Ronaldinho in campo è senz'altro più forte rispetto al passato". E adesso immaginate l'allenatore dichiarare: sono felice, perché il Presidente mi dà ragione. E immaginate una stampa ser-

vile riportare questa affermazione con titoli a tutta pagina. Credete sia possibile? Se pensate di sì, siete in Italia.

3. Il "Rapporto Ocse" "parte dalla constatazione che l'assenza di chiare informazioni sulla valutazione degli studenti e dell'intero sistema, dai docenti all'amministrazione centrale, è stata la causa principale delle cattive performance"

Peccato che questo virgolettato non corrisponda all'apertura del cap. 4 di *Economics Survey of Italy*. Il rapporto sostiene infatti una cosa diversa: che i dati potrebbero essere incoerenti rispetto alla maggior parte delle nazioni dell'area Ocse a causa di una differenza o non uniforme rilevazione ["*Either the national examinations assess very different aspects of achievement from PISA, or the national assessment system is not applied uniformly*"]. Dopo di che il rapporto Ocse sostiene che un sistema di rilevazione obbligatorio, e non facoltativo, agganciato a meccanismi premiali o punitivi potrebbe avere effetti positivi sul sistema dell'istruzione italiano, mentre attualmente "*there are no consequences for either teachers or schools attached to the degree of success in meeting the objectives*". In punta di logica, è persino banale notare che non si può dedurre da un'ipotesi ("*è probabile che un sistema di incentivi e punizioni...*") un fatto, né un antecedente da una conseguenza.

Ma non è il caso di fare accademica: i fatti hanno il vizio di avere la testa dura. Il sistema di valutazione è facoltativo anche in quei livelli e ordini scolastici che eccellono per competenze non solo in Europa, ma nel mondo: cosa che non potrebbe darsi, se il falso sillogismo ministeriale fosse fondato.

4. Il "Rapporto Ocse" dimostra che "il costo più elevato dell'istruzione italiana è ampiamente dovuto al rapporto insegnante per studente, che è del 50% più alto (9,6 insegnanti ogni 100 studenti in Italia, rispetto a 6,5 insegnanti nell'area Ocse)"

Domanda: perché il costo dell'istruzione dev'essere misurato sul rapporto insegnante-studenti, e non su quanto si spende effettivamente?

Risposta: perché in questo modo apparirebbe chiaro che l'Italia è uno dei paesi che meno spende per l'istruzione. Ma prima, vediamo come stanno le cose sulla presunta eccedenza di insegnanti nella scuola italiana.

Intanto: 6.5 nell'area Ocse, ma 7.5 circa nell'Unione Europea (nei 19 paesi che ne facevano parte nel 2007). E di nuovo: perché il paragone dev'essere fatto con un'area disomogenea come l'Ocse, e non la più congrua e coerente (anche in termini di progettazione e obiettivi) area Ue? Mah...

Vediamo adesso qual è davvero il rapporto insegnanti-studenti. Non si capisce da dove il Ministro estrae questo 9.6 che permette di denunciare un tondo "50% più alto".

Gli studenti italiani nel 2008/2009 [fonte: il rapporto del Ministero *La scuola statale: sintesi dei dati 2009*] sono 7.768.071, i docenti di ruolo [per la verità il rapporto riporta il dato relativo ai "Docenti a tempo indeterminato e determinato annuale" con la precisazione che "Tra i docenti non è stato conteggiato il personale educativo e il personale docente di religione cattolica", fonte ministeriale: www.pubblica.istruzione.it/mpi/pubblicazioni/errata_corrige.shtml, pag. VIII, ndr] 725.173.

Ma in Italia si considerano docenti anche gli insegnanti di sostegno (87.190), perché sono pagati dal Ministero dell'Istruzione, mentre in Europa no, perché pagati dai ministeri della sanità. E dunque correttezza vuole che, se non vengono conteggiati nei dati Ocse, non devono esserlo neanche nei dati italiani. Non inventiamo niente: ogni serio studio, dal ministeriale *Quadrante bianco sull'istruzione 2007 al Rapporto sulla scuola in Italia 2009* della *Fondazione Giovanni Agnelli* (Bari, Laterza, 2009), compie questa sottrazione. E lo stesso deve valere per gli insegnanti di religione (25.931), una peculiarità tutta italiana [...]. I docenti di ruolo [vedi sopra la precedente nota del redattore, ndr] comparabili con i loro omologhi di altri sistemi scolastici scendono così a 612.032, con un rapporto insegnante-studente pari a 7.8: quasi in linea con il 7.5 della media europea.

Se non ché, in molti paesi dell'Ue e dell'Ocse esiste un sistema d'istruzione post-secondario non universitario, che in Italia non c'è: il sistema italiano distribuisce i suoi insegnanti su 3 livelli scolastici, i paesi dell'area Ocse su 4. Per riprendere il paragone calcistico, è come comparare una squadra che gioca col 4-4-2 con una che gioca col 4-3-1-2, e sostenere che la prima ha troppi giocatori, perché ne impiega 10, contro gli 8 dell'altra: bizzarro davvero, un Ministro che si straccia le vesti sulle cattive competenze matematiche degli studenti, e poi dà prova di scarsa competenza nella lettura dei dati.

E adesso vediamo quanti sono effettivamente i soldi spesi per la scuola. Emanuele Barbieri, già dirigente del Ministero dell'Istruzione, in *Tagli e pretesti*, un'utile sintesi del rapporto ministeriale *La scuola in cifre 2007*, comparando dati del Ministero, dell'Istat, del Bilancio dello Stato e dell'Ocse, conclude che "*dal 1990 al 2007 la quota di risorse destinate al Mpi o al Miur per l'istruzione è passata dal 3,9% al 2,8% del PIL (-1,1% pari 16,9 miliardi di euro). Negli ultimi 10 anni la riduzione è stata pari allo 0,2% (3,07 miliardi di euro)*". E la stessa Ocse, in *Education*

at Glance 2008 (Tabella B3.3, pag. 254) rileva che lo share di spesa pubblica per l'istruzione dell'Italia (69.6% nel 2005: nel 1995 era 82.9%) è inferiore tanto alla media Ocse (73.8%), quanto a quella dell'Ue (81.2%).

5. Il "Rapporto Ocse" dimostra che "le principali cause di disturbo alle lezioni sarebbero le intimidazioni o le aggressioni verbali verso altri studenti (30%), seguono le aggressioni fisiche tra studenti (12,7%), le aggressioni agli insegnanti (10,4%), ma anche i furti (9,1%) e per ultimo il problema della diffusione di droghe e alcol (4,5%)" Ebbene sì: non poteva mancare un implicito richiamo al virus del bullismo che starebbe devastando la scuola italiana, con buona pace delle ricerche che dimostrano il contrario. Peccato che, di nuovo il rapporto *Talis 2008* non dica questo. Intanto, i dati si riferiscono alla "*percentuale di docenti della scuola secondaria inferiore che lavorano in scuole i cui dirigenti riferiscono che le principali cause di disturbo sarebbero determinati comportamenti degli studenti*" ["Percentage of tea-

chers of lower secondary education whose school principal considered the following student behaviours to hinder instruction «a lot» or «to some extent» in their school]: questi dati rilevano quindi la percezione dei dirigenti, non fatti appurati.

Ma soprattutto, si omette il dato medio dell'area Ocse, il cui confronto consente di dire se il clima scolastico (percepito dai dirigenti scolastici) nella scuola italiana è migliore o peggiore. Bene, ecco i dati [Tabella 2.8, pag. 46 di *Talis 2008*]:

- furti: Italia 9.1%, media Ocse 15.3%;
- intimidazioni o le aggressioni verbali verso altri studenti: Italia 30%, media Ocse 34.3%;
- aggressioni agli insegnanti: Italia 10.4%, media Ocse 16.8%;
- aggressioni fisiche tra studenti: Italia 12.7%, media Ocse 15.9%;
- diffusione di droghe e alcol: Italia 4.5%, media Ocse 10.7%.

E se invece della percezione dei dirigenti scolastici prendiamo in esame la percezione dei genitori? Per non sbagliare, usiamo ancora una fonte Ocse, tanto gradita al Ministro: *Education at Glance 2008* [tabelle A6.2b. e A6.2c.

pagg. 130-131].

Percentuale dei genitori italiani che si dichiarano soddisfatti o molto soddisfatti della disciplina scolastica ["*satisfied with the disciplinary atmosphere in the school*"]?

80.9%: inferiore in Europa al solo Lussemburgo, e nell'area Ocse solo a Nuova Zelanda e Turchia.

Percentuale dei genitori italiani che ritengono che la scuola svolga un buon lavoro educativo ["*The school does a good job in educating students*"]? 92.1%: al vertice dell'intera area Ocse alla pari con la Nuova Zelanda.

Come vede chiunque si prenda la briga di verificare i dati forniti, i fattori di disturbo e gli episodi riconducibili al fenomeno del bullismo sono sensibilmente più bassi della media.

E allora, di cosa stiamo parlando? Di un Ministro che non è all'altezza del proprio programma, ma il cui programma è all'altezza del proprio cognome? Di giornalisti la cui faccia è all'altezza del Ministro, ma non del proprio specchio?

* Tratto da *Carmilla on line* 1/7/2009 (<http://www.carmillaonline.com/archives/2009/07/003102.html>)



Scuola - Confronto stipendi 1990/2009

	Dpr 399/88 in lire	rivalutazione giugno 2009 - euro	Ccnl 2009 euro	variazione euro	variazione % sul Ccnl
Coll. scolastico	24.480.000	22.108	17.924	- 4.184	- 23,3
Ass. amm.-tecn.	27.936.000	25.229	20.454	- 4.775	- 23,3
D.s.g.a.	32.268.000	29.141	29.431	+ 290	+ 1,0
Docente mat.-elem.	32.268.000	29.141	25.756	- 3.385	- 13,1
Doc. diplomato II gr.	34.008.000	30.713	25.756	- 4.957	- 19,2
Docente media	36.036.000	32.544	28.047	- 4.497	- 16,0
Doc. laureato II gr.	38.184.000	34.484	28.831	- 5.653	- 19,6

Stipendio annuo lordo percepito nel maggio 1990 (il cosiddetto "Contratto Cobas"), per tutti i profili professionali con 20 anni di anzianità e la sua rivalutazione a giugno 2009 (indice Istat inflazione Famiglie Operai Impiegati-FOI) a confronto con i valori (stipendio tabellare + Rpd o Cia o Indennità di direzione minima) previsti dal Ccnl Scuola sottoscritto il 23 gennaio 2009 per le corrispondenti tipologie di personale.



Docenti ancora sotto attacco

Come è cambiato il DdL Aprea

di Serena Tusini

Come riferiamo in prima pagina, a fine luglio 2009, il cammino del DdL Aprea ha subito un arresto che speriamo preluda ad una sua definitivo ritiro. Qualche giorno prima però, il disegno di legge era stato rivisto e ne era stata presentata una nuova versione della quale analizziamo i contenuti salienti confrontandoli con la precedente stesura.

Relativamente al *Capo I - Governo delle istituzioni scolastiche*, le principali differenze sono tre:

1. Le scuole non si trasformeranno direttamente in fondazioni, ma potranno "promuovere o partecipare alla costituzione di fondazioni e consorzi finalizzati al sostegno della loro attività".
2. Questa possibilità non riguarderà più tutti gli ordini di scuola, ma solo "Le istituzioni scolastiche d'istruzione secondaria superiore, singolarmente o in rete".
3. Viene abolito il Collegio Docenti e sostituito con i Consigli di Dipartimento.

Resta sostanzialmente uguale (anche se con leggere modifiche) il resto:

1. Il Consiglio di Amministrazione che cambia nome in *Consiglio di Indirizzo*.
2. I *Nuclei di Valutazione*.
3. L'espulsione degli Ata dal *Consiglio di Indirizzo*.
4. L'impianto e le finalità generali della legge.

I cambiamenti sono solo di facciata, come ben si evince dalla lettura del testo. Anzi, il baricentro delle istituzioni

scolastiche sarà portato ancora di più fuori di esse e dal loro controllo. Quello che importerà saranno i finanziamenti che i privati porteranno nelle scuole e l'attività "didattica" che in cambio la scuola offrirà. Da questo punto di vista, il fatto di circoscrivere la possibilità alle sole secondarie superiori, non porta nessun scarto pratico: sarebbe stato comunque proprio questo il segmento di scuola ad essere più interessato dall'intervento privato (come testimoniano le richieste di Confindustria).

La vicinanza sostanziale tra le due versioni è confermata dalla composizione degli organi di governo; al *Consiglio di Amministrazione* subentra il *Consiglio di indirizzo* (nome meno indigesto) che però mantiene tutta l'autoreferenzialità del precedente "approva e modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri". Di esso inoltre continuano a far parte anche i membri esterni (ne viene fissato il numero massimo a due) che possono addirittura presiederlo (mentre nella prima versione la presidenza era affidata al dirigente scolastico). Altre differenze non sostanziali riguardano:

- il numero minimo dei componenti (prima era fissato solo in numero massimo), ora viene dato quello minimo di 7, quello massimo rimane 11;
- si dice che la rappresentanza tra genitori e docenti deve essere paritetica (ma potrebbero essere anche solo 1 e 1,

lo deciderà lo statuto); - il Dsga, che prima era membro senza diritto di voto, ora è membro di diritto a tutti gli effetti.

Ma l'elemento più interessante riguarda le funzioni del *Consiglio di indirizzo*; esse restano immutate, tranne che per quanto riguarda la questione del *Pof*. È qui che si vede bene come siano proprio i docenti l'elemento da smantellare nella direzione della distruzione della scuola pubblica. Infatti, mentre nella prima versione, il *CdA* approvava il *Pof* deliberato dal Collegio dei docenti, ora il *Consiglio di Indirizzo* direttamente "delibera il *Pof*". Il Collegio dei docenti è completamente inutile e infatti viene abolito. I docenti si riuniranno nel *Consiglio di dipartimento per aree disciplinari* ed avranno una funzione meramente tecnica: "Per l'esercizio della libertà di insegnamento, sono istituiti in ciascuna istituzione scolastica i Consigli dei dipartimenti, quali organi tecnici, per aree disciplinari o interdisciplinari, con compiti di programmazione delle attività didattiche, educative e valutative, in attuazione del piano dell'offerta formativa deliberato dal Consiglio di indirizzo della scuola". Insomma, il *Consiglio di Indirizzo*, fortemente condizionato dalla *Fondazione* che sostiene economicamente la scuola e magari presieduto da un membro esterno, gestirà il *Pof*, cioè l'offerta formativa della scuola; i docenti si trasformeranno in attori del piano predisposto da altri. Da questo loro impegno, come si vedrà,

dipenderà anche il loro stipendio. E in maniera dettagliata sono infatti predisposti i controlli affinché i docenti esplicino questo loro compito depotenziato (è infatti ovvio per tutti che senza la "collaborazione" del corpo docente, nessuna riforma della scuola è attuabile nella sostanza).

E infatti viene esplicitamente ribadito e sottolineato il ruolo dell'*Invalsi*, vero e proprio strumento strategico della scuola azienda. Infatti non solo vengono mantenuti tra gli organi della scuola i *Nuclei di Valutazione*, ma questi vengono ora direttamente collegati all'*Invalsi*, riferimento assente nella prima versione del testo ("Le valutazioni espresse annualmente, sulla base di indicatori nazionali forniti dall'*Invalsi*, sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività").

L'abolizione del Collegio dei docenti rappresenta dunque una variazione peggiorativa e qualitativamente significativa (a differenza delle altre finora analizzate, che non cambiano la sostanza della prima versione) e si configura come un attacco alla componente docente, sentita come elemento da controllare e a cui sottrarre i poteri finora avuti nella gestione della scuola.

Sparisce totalmente il *Capo II* della precedente versione (*Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie*) che dovrebbe essere trattato in un altro provvedimento legislativo.

Il nuovo *Capo II*, già *Capo III*, (*Stato giuridico, modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti*) ricalca la precedente proposta, tranne che per alcune cancellazioni:

- sparisce tutta la parte sulla formazione iniziale (oggetto di altro provvedimento legislativo), benché venga riconfermata l'assunzione diretta da parte di reti di scuole;
- non vengono più abolite le *Rsu* di Istituto.

- spariscono gli *Organismi tecnici rappresentativi* a carattere regionale e viene reinserito qualcosa che assomiglia molto all'attuale *Consiglio nazionale della pubblica istruzione*;
- cambia la dicitura dei livelli di carriera: prima era *iniziali, ordinari e esperti*; ora diventa: *ordinari, esperti, senior* (non si vogliono offendere i colleghi che magari lavorano da 15 anni nella scuola e sarebbero finiti tra gli iniziali?);
- si chiarisce la forbice stipendiale tra i vari livelli: la retribuzione iniziale di ciascun livello "non può essere inferiore a quella iniziale del livello immediatamente precedente, maggiorata del 30%";
- cambia la composizione della *Commissione di valutazione*: prima c'era un rappresentante dell'*Organismo tecnico rappresentativo*, ora la commissione è tutta interna alla

scuola: è presieduta dal dirigente scolastico e composta da due docenti *senior* eletti all'interno della scuola dai soli docenti *esperti e senior*;

- sparisce la *vicedirenza*.

Resta sostanzialmente uguale:

- l'istituzione di un *albo regionale* (si può chiedere il passaggio ad altra regione dopo 5 anni);
- il concorso di assunzione per reti di scuole;
- i docenti *ordinari* (prima iniziali) non accedono al *Fis*;
- il *portfolio del docente* su cui la *Commissione di valutazione* annoterà: a) l'efficacia dell'azione didattica e formativa; b) l'impegno professionale nella progettazione e nell'attuazione del piano dell'offerta formativa; c) il contributo fornito all'attività complessiva dell'istituzione scolastica o formativa; d) i titoli professionali acquisiti in servizio;
- la ripartizione del contingente per ogni livello stipendiale decisa dal Ministero annualmente;
- il ruolo dell'associazionismo professionale;
- la separazione dell'area contrattuale rispetto agli Ata.

Dunque la tanto agognata differenziazione di carriera dei docenti italiani, resta tutta in piedi; è significativa anche la notevole forbice stipendiale che viene indicata; stanno cercando di comprare il collaborazionismo dei docenti italiani che dovranno piegare la loro didattica e la loro idea di scuola ai dettami del *Consiglio di Indirizzo* e all'esecuzione di ciò che sarà contenuto nel *Pof* da loro elaborato. I docenti italiani saranno valutati in base "all'efficacia dell'azione didattica" (i test *Invalsi* saranno il metro per lo stipendio!) e alla solerzia nell'esecuzione del *Pof*. I "riformatori" sanno bene che i docenti italiani non digeriscono la scuola azienda, che l'autonomia scolastica viene valutata negativamente dagli addetti ai lavori (tranne che dai dirigenti e le loro corti). Sanno anche bene che gli stipendi sono al limite della soglia di povertà. E provano a comprarli misurandone la produttività. La battaglia è stata già vinta, da soli, appoggiati solo dal sindacalismo di base, nel 2000 contro il ministro Berlinguer; oggi dovremo riuscire a fare altrettanto.

Il *Capo III Rappresentanza istituzionale delle scuole autonome* è costituito da un unico breve articolo che rimanda a un regolamento da adottare in cui saranno stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento dei "Consigli delle autonomie scolastiche" sia su base regionale che nazionale. È questo capo che decreta la sparizione degli *Organismi tecnici rappresentativi*. Si parla qui della sua composizione (rappresentanti dei dirigenti e dei presidenti di indirizzo, dunque potrebbero essere anche membri esterni), mentre si demandano a successivo regolamento le modalità di costituzione e funzionamento.



Riusciranno i nostri eroi?

Proposte di lotta per i precari

di Stefano Micheletti

Parto da quello che per molti può risultare un paradosso: non hanno alcuna intenzione di espellere i precari dalla scuola, anzi ne avranno bisogno ancora e in alcune regioni in numero maggiore dell'anno scorso.

Infatti credo non sia in ballo la trasformazione dei precari in disoccupati, ma anzi una maggiore precarizzazione della vita, del lavoro e del servizio scolastico in generale.

Naturalmente questo vale in generale; se poi disaggregiamo i precari per classi di concorso e geograficamente Nord/Sud la cosa si diversifica. In Campania, in Sicilia la situazione occupazionale per i docenti e Ata a tempo determinato sarà molto pesante.

Insomma stiamo rischiando che l'amministrazione (qui non distinguo governi di centrosinistra o di centrodestra, mi sembra che l'esperienza di tutti indichi una linea comune - a parte la capacità del centrosinistra di usare un po' più di vasellina) riesca, in cinque anni, a ridurre gli organici del comparto scuola di circa 200.000 unità, senza significativi conflitti sociali e senza la necessità di usare grossi ammortizzatori sociali.

Infatti useranno i consistenti pensionamenti per ammortizzare le contraddizioni. Anche la differenza di 18.000

posti (perlopiù al Sud) per il prossimo anno - tra tagli previsti e numero dei pensionati - hanno la possibilità di ammortizzarla.

Si tratta di 18.000 supplenti che l'anno scorso avevano avuto la supplenza annuale o fino al termine e che il prossimo anno non ce l'avranno, ma che di sicuro saranno in posizione utile per le chiamate dei presidi per supplenze più o meno lunghe o per spezzoni (certo con un peggioramento delle condizioni in termini di reddito e di vita ed una maggiore precarietà).

Da questo punto di vista risulta proprio una "cazzata" l'ipotesi del ministro Gelmini di introdurre una sorta di indennità (con accordi con l'Inps) per coloro che avevano avuto la supplenza annuale o fino al 30 giugno l'anno scorso e il prossimo anno non l'avranno: costoro quando saranno chiamati con le graduatorie d'istituto cosa faranno? Interromperanno il sussidio? Lo riavranno se si tratterà di una supplenza più breve e scadrà ancora il contratto?

Secondo me poi anche le intese regionali per dare qualche migliaio di incarichi (per lo più per il sostegno), pagati con fondi regionali od europei - è il caso sperimentato già l'anno scorso in Campania (precari di sostegno, tagliati da Fioroni, sono stati in parte riassunti e pagati con fondi

regionali) - sono pericolose.

Si allude alla regionalizzazione dell'istruzione, applicando il principio di sussidiarietà: lo Stato garantisce solo i livelli essenziali delle prestazioni, poi - se la Regione ha i fondi - si garantisce quello che molti non è essenziale - e per molti l'integrazione dei diversamente abili o degli stranieri oppure il tempo pieno o prolungato, non lo è.

Cosa fare allora per battersi in modo efficace contro la precarietà che dilagherà ancora di più nella scuola?

Credo che si tratti di continuare a battersi contro i tagli, provando a generare il massimo di conflittualità.

I precari sono il soggetto più debole e non è così semplice convincerlo a praticare una lotta seria. Permane da tempo una logica, tutta subordinata e subalterna, della richiesta al mondo sindacale, al mondo politico, di appoggiare le richieste precarie, ma si stenta a trovare autonomia, autorganizzazione, azione diretta.

Prevale sempre l'ideologia che bisogna mettere tutti assieme ... l'unità sindacale ... tutto il fronte dell'opposizione che ti deve appoggiare ... una sorta di rimozione del fatto che le politiche scolastiche sono sempre le stesse (simpatico Fioroni che invita Gelmini a ricorrere contro la sentenza del Tar sui docenti di religione fuori dagli scrutini), rinviando

sempre una lotta decisa, creativa ed efficace.

Certo, quanto detto per i precari vale anche per il personale di ruolo, non è che i lavoratori della scuola abbiano espresso chissà che livelli di conflittualità contro il più grande processo di riduzione occupazionale e del servizio mai avvenuto in nessun altro comparto.

Credo però che dobbiamo essere ottimisti.

Con la ripresa delle lezioni ci si accorgerà dei provvedimenti in attuazione dell'art. 64 della legge 133.

I genitori proveranno con mano la riduzione del tempo scuola in molte situazioni, troveremo aule più affollate, al limite della normativa sulla sicurezza, proveranno ad appiopparci cattedre extra-large oltre le 18 ore, proveranno ad offrire a straordinario spezzoni rubandoli ai precari, molti di ruolo sono diventati soprannumerari per i tagli ed ora sono in utilizzo in più scuole in situazioni disagiate, precari rimarranno fuori dalle nomine annuali ...

Poi ci sono molti intoppi nell'iter dei vari *Regolamenti* attuativi, la *Conferenza Stato-Regioni* (che è l'unico ambito istituzionale ad avere peso nei pareri) ha alzato la voce sia sulla rete scolastica, che sui *Regolamenti* delle superiori; pare che non riusciranno ad attuare i nuovi ordinamenti delle superiori dal 2010-11 ... la legge Aprea è nelle secche ... insomma penso ci siano ancora spazi.

I precari potrebbero dare il la alla ripresa della conflittualità nella scuola e nella società sulla questione dell'istruzione. Si dovrebbe garantire intanto la presenza alle convocazioni presso le scuole polo per la stipula dei contratti annuali e fino al 30 giugno. È l'unico momento in cui possiamo vedere tutti i precari.

Si potrebbero convocare assemblee in ogni provincia (intorno al 10 settembre, prima dell'inizio delle lezioni) che potranno essere un primo momento di verifica della disponibilità alla lotta.

Si potrebbe dare indicazioni ai collegi di inizio d'anno (rifiuto straordinario, denuncia aule fuori norma, ecc.).

Circolano proposte sull'utilizzare le convocazioni per denunce di vario tipo, una sorta di rallentamento delle procedure delle nomine e via dicendo ... credo che se ci fosse un vero movimento ... e forte ... l'ipotesi di bloccare le nomine non sarebbe certo peregrina, ma stante i rapporti di forza credo che un eventuale rallentamento potrebbe solo ritorcersi contro di noi.

Secondo me dobbiamo usare le convocazioni per trovare il massimo di comunicazione con i precari, invitandoli, soprattutto quelli rimasti fuori e quindi presumibilmente incattiviti e preoccupati, alla assemblea provinciale.

Le assemblee dovrebbero spiegare la pesante situazione, dare indicazioni su un minimo di conflittualità interna

alle scuole che i precari assunti dovrebbero manifestare appunto scuola per scuola e, soprattutto, dare indicazioni serie ai precari rimasti fuori dalle nomine provinciali e quindi verificare chi è disponibile a mobilitarsi i primi giorni di lezione (che per loro saranno i primi giorni di disoccupazione, anche se ovviamente molti saranno ripescati dalle nomine dei presidi più avanti).

Potrebbe essere ad esempio (cose già praticate da passati movimenti precari) che coloro che non sono stati assunti, la prima settimana di scuola, prendano una grossa scuola al giorno e facciano un picchetto davanti per una decina di minuti, tenendo fuori studenti e docenti, ritardando l'ingresso megafonando e volantinando.

Potrebbe essere la tenda od il gazebo davanti agli Usp o agli Uffici scolastici regionali.

Potrebbe essere che i docenti e Ata (non dimentichiamo gli Ata che sopporteranno tagli pesantissimi) rimasti disoccupati si arrampichino su qualche gru, o tetto, o qualsivoglia lastrico solare, meglio se di qualche scuola od ufficio scolastico.

I gruisti della *Innse* di Lambrate hanno fatto scuola, li stanno riprendendo tutti, persino le guardie notturne romane in cima al Colosseo (quanti Colossei, moli Antonelliane, Santi, Basiliche di San Marco o Duomi abbiamo in Italia?).

E non si tratta certo di azioni individuali ed esasperate: si tratta di azioni collettive di lotta, dove alcuni fanno la cosa eclatante ed altri sotto appoggiano, comunicano, sostengono.

Io non escluderei anche qualche chiesa o cappella. La *Cei* ha alzato subito la voce sulla sentenza del Tar del Lazio ... un gruppo di precari della scuola rimasti disoccupati che si piazzano sul sagrato di qualche duomo o dentro qualche chiesa non sarebbe male (dai *sans papier* ai *senzasupplenza*) ... vediamo se il Papa si schiera contro la disoccupazione e la precarietà ... così possiamo anche affrontare con serietà la disparità di trattamento con i docenti di religione ... altro che la "cazzata" del diritto di voto agli scrutini. Queste sono solo delle prime indicazioni, credo che la creatività dei collegi saprà trovare dell'altro.

Importante secondo me usare anche il *Coordinamento Nazionale* che si è creato con il sit-in del 15 luglio finalmente per coordinare iniziative di lotta e non solo "questue" e richieste a partiti e sindacati che ti dovrebbero appoggiare ... vediamo concretamente chi ci appoggerà in queste forme di lotta.

Le immagini di questo numero riproducono opere di Juan Munoz (Madrid, 1953 - Ibiza, 2001).



Genuflessioni bipartisan

Bocciati dal Tar i crediti di Religione

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 7076 del 17 luglio 2009 che si richiama al parere della Corte Costituzionale 203 del 1989 sulla laicità "garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale", ha fissato un punto importante contro le discriminazioni nella scuola pubblica in Italia e gli indecenti privilegi alla chiesa cattolica ed agli insegnanti di Religione Cattolica.

Il Tar del Lazio (con una sentenza esemplare, che merita di essere letta) ha accolto due ricorsi presentati, a partire dal 2007, da alcuni studenti, supportati da diverse associazioni laiche (tra cui i Cobas) e confessioni religiose non cattoliche, che chiedevano l'annullamento delle ordinanze ministeriali firmate dall'ex ministro Giuseppe Fioroni e adottate durante gli esami di Stato del 2007 e 2008.

Cosa ha stabilito il Tar del Lazio? Cose che in un paese in cui la classe politica non fosse asservita al potere temporale di una chiesa particolare sarebbero semplicemente accettati da tutti. Agli scrutini non debbono partecipare gli insegnanti di religione cattolica (una materia opzionale) assunti non per regolare concorso pubblico, ma catechisti di una religione particolare (che si pretende assoluta ed

universale, ma è un ulteriore sintomo della sua scandalosa protervia) pagati oltre 1 miliardo di euro all'anno dallo Stato e scelti dalle curie. È chiaro che tra studenti non avvalentesi e studenti che frequentano l'ora di catechismo cattolico non dovrebbe esserci nessuna discriminazione. Inoltre il Tar afferma che "l'attribuzione di un credito formativo ad una scelta di carattere religioso degli studenti e dei loro genitori, quale quella della religione cattolica nelle scuole pubbliche, dà luogo ad una precisa forma di discriminazione, dato che lo Stato italiano non assicura identicamente la possibilità a tutti i cittadini di conseguire un credito formativo nelle proprie confessioni, ovvero per chi dichiara di non professare alcuna religione in *Etica Morale Pubblica*".

A meno di non incorrere in discriminazioni, non si deve attribuire alcun credito formativo a chi frequenta l'ora di religione cattolica, scelta che riguarda la libertà di pensiero, il libero convincimento dei soggetti in formazione, ma non deve assolutamente pesare nel giudizio finale degli alunni, perché ciò prefigurerebbe una sorta di stato etico, di religione di stato, alla faccia della laicità della scuola e dello Stato.

Mentre la Spagna sta votando

una legge che esclude su tutto il territorio nazionale la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche per evitare una pericolosa associazione negli alunni tra lo Stato (la scuola pubblica, di tutti) e la chiesa cattolica, nel nostro paese lo scorso anno scolastico ha visto una caccia alle streghe contro due docenti, entrambi dei Cobas, che hanno portato avanti, sulla loro pelle, una battaglia generale per la laicità della scuola pubblica e degli ambienti formativi. Nel febbraio 2009 Franco Coppoli, docente di Terni, viene sospeso, su parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per un mese dall'insegnamento e dallo stipendio per aver tolto nelle sue ore di lezione il crocifisso dall'aula, per la laicità ed l'imparzialità degli ambienti formativi.

Pena raddoppiata addirittura a due mesi per Alberto Marani, docente di Cesena, sospeso per un questionario somministrato ai suoi studenti sull'ora alternativa alla religione cattolica e per aver proposto al collegio dei docenti, che l'ha approvato a larga maggioranza, un programma alternativo basato sui diritti umani, inserito anche nel Pof. I ricorsi per queste battaglie civili, seguiti dai Cobas e dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, vanno avanti, ma questi pesanti provvedimenti disciplinari sono il sintomo dell'indecente ingerenza clericale nelle nostre scuole e nei ministeri.

Un esponente della Cei, che difende con le unghie i propri privilegi, monsignor Coletti Diego - Presidente della Commissione episcopale per l'educazione cattolica, la scuola e l'università - da Radio Vaticana ha lanciato la sua sharia contro il "bieco illuminismo" dichiarando che quella del Tar del Lazio è una sentenza che danneggia la laicità ed è sintomo del "più bieco illuminismo che vuole la cancellazione di tutte le identità". L'Illuminismo è forse considerato da questo anacronistico dinosauro "bieco" perché ha cancellato da ormai due secoli - almeno in gran parte d'Europa - la società dei privilegi ed il potere temporale della chiesa cattolica. A questi integralisti simil-talebani rispondiamo che biechi sono i privilegi cattolici, bieco è l'oscurantismo clericale che trova origine nello scellerato concordato del 1929 con il quale si strinse un patto politico-economico tra il fascismo e la chiesa cattolica.

Tutto questo ricorda la favola di Esopo del lupo che accusa di inquinare l'acqua l'agnello che beve a valle, cioè il fatto che chi detiene inaccettabili privilegi non vuole lasciarli e prepotentemente fa anche la vittima tentando di ribaltare la realtà. Allora, ribaltando le pronte dichiarazioni della teodem del Partito democratico Binetti Paola, elenchiamo velocemente i "biechi" privilegi che appartengono ai veri insegnanti di serie A: quelli di

religione cattolica, scelti dalle curie e pagati dallo Stato. In un gravissimo contesto in cui nel prossimo anno verranno tagliati 60.000 docenti ed Ata nessun posto è stato tagliato per i docenti di religione cattolica. Quegli stessi docenti che sono stati assunti in ruolo in massa (oltre 15.000) dalla ministra Moratti Letizia, insegnanti che da precari, al contrario delle decine di migliaia di precari, dopo 4 anni cominciano a ricevere scatti di anzianità sullo stipendio. Docenti che costano ogni anno un miliardo di euro e che non vediamo perché non siano pagati direttamente dal Vaticano che li sceglie. Tra l'altro in un contesto che vede tagli pesantissimi ai finanziamenti alla scuola pubblica l'unica voce che, dopo le proteste di qualche mese fa di oltretrevere, mantiene inalterate le entrate, alla faccia dell'articolo 33 della Costituzione, è la voce che riguarda le scuole private, esami confessionali o padronali, parificate alla scuola pubblica dall'ex ministro Partito democratico Luigi Berlinguer.

In questi giorni osserviamo una triste subalternità bipartisan ai diktat clericali: della Binetti che ciarla di insegnanti di serie A e B abbiamo già detto, a lei si aggiunge tra i Pd l'ex ministro della Pubblica Istruzione, Fioroni che fedele, dopo le parole di monsignor Coletti, lancia un appello all'attuale ministra Gelmini Maria Stella perché faccia ri-

corso al Consiglio di Stato contro il parere del Tar del Lazio. La ministra PdL ed il mondo politico, usi ad obbedir tacendo, pronti si ergono: giunge, infatti, notizia che la ministra - colei che ha dato il colpo di grazia ai finanziamenti alla scuola pubblica, ha limitato il tempo pieno e prolungato alle medie, ha abolito le compresenze nelle scuole elementari, ha ridotto il tempo scuola alle superiori in particolare iniziando lo smantellamento delle scuole professionali, che non ha detto una parola sui 60.000 tagli tra personale docente ed Ata - si è svegliata nel torpore ferragostano ed ha annunciato che, in barba al principio di laicità dello Stato e quindi delle scuole pubbliche, farà il ricorso chiesto dal Vaticano.

Questo è lo stato delle cose. Invitiamo alla mobilitazione contro le discriminazioni religiose e per la costruzione di una scuola laica ed inclusiva di tutte le differenze, contro i privilegi acquisiti dalla chiesa cattolica. Il 6 novembre il Centro Studi per la Scuola Pubblica - Cesp organizza a Roma un convegno nazionale di aggiornamento per il personale della scuola dal titolo "La laicità nella scuola pubblica: la croce della religione cattolica". Tutti i docenti e gli Ata le persone libere ed interessate ad una scuola pubblica imparziale ed inclusiva, libera dalle ingerenze e dai simboli religiosi sono invitate a partecipare.

La sentenza del Tar, contro le discriminazioni per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, e la nuova crociata unita Pd-PdL

Al grido di "Bieco Illuminismo" (i vescovi) ed "è in atto un preoccupante processo laicista" (Binetti, Pd), continua l'attacco alla sentenza del Tar, con la quale i magistrati hanno difeso le ragioni di uno stato laico e, finalmente, hanno dichiarato discriminante il credito formativo rilasciato agli studenti che scelgono un insegnamento 'facoltativo' quale l'ora di religione.

La ministra Gelmini ha inoltre seguito le indicazioni dettate dal suo predecessore Giuseppe Fioroni a difesa dell'ordinanza emanata da lui stesso nel 2008 ed ha impugnato la sentenza del Tar al Consiglio di Stato. Nell'ordinanza in questione si disponeva l'attribuzione di uno specifico credito scolastico per l'esame di maturità, per gli studenti avvalentesi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il Partito democratico, in tutto questo, invece di fare ciò che in questi giorni avrebbe dovuto fare per mettere in campo una seria opposizione a questo governo (tra l'altro rifiutare la possibilità dello studio di una confessione religiosa che non ha fondamento per essere considerata disciplina di insegnamento e denunciare lo scandalo dell'immissione in ruolo di docenti di religione, scelti dalla curia e pagati dallo stato, che usurpano il posto di migliaia di precari che non potranno invece entrare mai più in ruolo e sono letteralmente buttati fuori dalla scuola), rivendica, al contrario, le ragioni dell'insegnamento della religione cattolica e i diritti degli insegnanti di religione.

Riteniamo gravissimo l'atteggiamento di chi si scaglia contro la cultura 'laicista', non solo dimenticando persino di essere ministro/a di uno Stato laico, ma minandone le stesse basi costituzionali attraverso l'imposizione di un oscurantismo bipartisan.

Non è un caso infatti che in quest'ultimo anno siano maturati proprio nella scuola pesanti attacchi censori nei confronti di alcuni insegnanti (Cobas) che hanno 'osato' manifestare idee diverse da quelle imperanti.

È proprio per questi motivi che riteniamo indispensabile aprire un dibattito ed un serio confronto sul significato di laicità, dentro e fuori la scuola, rilanciando, come Cobas e come Cesp-Centro Studi per la Scuola Pubblica una campagna di informazione, che vedrà un primo, significativo, momento di incontro, nel Convegno Nazionale "La laicità nella Scuola pubblica: la croce della religione cattolica" che si terrà il 6 novembre prossimo presso il Centro Congressi Cavour di Roma.

Come consueto con questa Guida cerchiamo di fornire - a chi vorrà utilizzarli - alcuni strumenti essenziali per contrastare il progetto di dismissione della Scuola pubblica e del nostro lavoro, a partire dalla quotidiana necessità di resistere a un uso dell' "Autonomia" che rischia solo di far degenerare il clima dentro le scuole (con Ds e Dsga che si credono i padroni delle ferriere) innescando anche una suicida competizione tra le scuole.

Fin dai primi giorni di settembre le delibere degli Organi collegiali e la contrattazione d'istituto dovranno definire, una molteplicità di aspetti relativi agli obblighi di lavoro e alle modalità di utilizzazione di docenti e Ata in rapporto al Pof. Le Rsu, nel pieno rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e delle volontà emerse nelle assemblee dei lavoratori, dovrebbero giungere a contratti d'istituto in cui siano chiaramente definiti, esplicitati e condivisi - dal personale Ata e docente - i criteri relativi a: organizzazione del lavoro; articolazione dell'orario; attività aggiuntive; garanzie del personale (accesso agli atti, assegnazioni, ordini di servizio, permessi, ecc.). Troverete nelle pagine seguenti il frutto delle nostre riflessioni e delle nostre esperienze sui temi più importanti.

Come già negli scorsi anni, le sedi locali Cobas sono disponibili ad intervenire, nelle situazioni in cui dovessero riscontrarsi abusi o atteggiamenti vessatori, a supporto e tutela dei singoli lavoratori, delle Rsu o degli Organi collegiali ... buon anno scolastico

Indice

Il ruolo degli Organi collegiali, pag. 2

Gli obblighi di lavoro:

- personale Ata, pag. 4

- personale docente, pag. 5

L'assegnazione e l'utilizzazione del personale:

- personale Ata, pag. 7

- personale docente, pag. 7

Le attività aggiuntive da retribuire col Fis:

- personale Ata, pag. 9

- personale docente, pag. 9

I criteri per l'attribuzione degli incarichi, pag. 10

Il fondo dell'istituzione scolastica - Fis, pag. 11

Tabella per il calcolo del Fis, pag. 12

La "flessibilità" nel lavoro docente, pag. 13

Le funzioni strumentali al Pof, pag. 13

La riduzione dell'ora di lezione, pag. 14

La riduzione dell'orario del personale Ata a 35 ore, pag. 14

Gli incarichi specifici, pag. 14

Le supplenze temporanee:

- personale docente, pag. 15

- personale Ata, pag. 17

L'edilizia scolastica, la capienza delle aule e la sicurezza antincendio, pag. 18

I testi che compongono questa Guida sono un estratto dalla terza edizione ampliata e rivista del nostro *Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda per docenti, ata, rsu*, Massari editore, 2003.

Il *Vademecum* è disponibile presso tutte le sedi locali Cobas.

Ulteriori approfondimenti e periodici aggiornamenti sugli argomenti affrontati in queste pagine su: <http://www.cobas-scuola.it>

sulla versione telematica del *Vademecum*:

<http://www.cobas-scuola.it/vademecumFrame.html>

e nella pagina dei Quesiti più frequenti:

<http://www.cobas-scuola.it/faqFrame.html>

Il ruolo degli Organi collegiali per l'avvio dell'anno scolastico

Il corretto funzionamento degli *Organi collegiali*, nonostante limiti e difetti, è l'unico presupposto per una partecipazione democratica alle scelte della scuola. Il fastidio che ciò provoca a Ministri, dirigenti vari ma anche alle organizzazioni sindacali è riscontrabile nei numerosi tentativi che tentano di portare avanti per ridurre il ruolo, e al loro interno la partecipazione dei lavoratori della scuola.

Proposte di legge, fortunatamente rimaste solo sulla carta, presentate sia da parlamentari di centro-destra sia di centro-sinistra, anche col sostegno delle "organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative", che riducono la presenza dei docenti e addirittura aboliscono quella degli Ata, aboliscono il *Consiglio di classe*, limitano le competenze a compiti quasi esclusivamente di ratifica e consegnano la gestione della scuola a miriadi di accordi stipulati tra Ds e Rsu. Come più volte abbiamo già sottolineato, anche i recenti Ccnl vigenti confermano questa tendenza che tende ad espandere le *Relazioni sindacali di scuola* su aree di pertinenza del *Collegio dei docenti* e del *Consiglio di circolo o d'istituto*.

Quindi per evitare l'esautoramento di questi organi è bene avere chiaro quali sono le loro competenze definite per legge e le modalità del loro funzionamento, che non possono essere materia di contrattazione e che non possono subire illegittime invasioni di campo.

Attualmente la composizione degli Organi collegiali, le loro competenze e il funzionamento sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del DLgs 297/94 (l'attuale *Testo Unico della normativa scolastica*) e l'esperienza ci insegna che coloro che ne sottovalutano il ruolo di fatto consegnano la scuola nelle mani del dirigente scolastico e/o di gruppi che li utilizzeranno per i loro interessi.

“(1) *L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.* 2) *Per la validità dell'adunanza ... è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.*

3) *Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ... In caso di parità, prevale il voto del presidente.* 4) *La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone*” (art. 37 T.U.), non si calcolano gli astenuti (Nota Mpi 771/80).

“La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni” (art. 12 Dpr 209/87), il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta. L'ordine del giorno deve essere chiaro “senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione ... su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante” (Tar Milano decisione 1058/81), o non indicato nell'odg. Solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità, è possibile aggiungere argomenti non previsti dalla convocazione (Cons. di Stato, sez. V, 679/70; Tar Lombardia decisione 321/85).

Per il corretto funzionamento e in caso di controversie, sarà utile:

- richiedere una verbalizzazione completa di tutto quanto avviene;
- ricordare ai presenti che, essendo organi collegiali, le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse, competono a tutti coloro che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede (art. 24 Dpr 3/57); pertanto bisogna fare verbalizzare il proprio voto contrario, l'astensione o una propria dichiarazione per evitare responsabilità;
- qualunque ordine ritenuto illegittimo non deve essere eseguito, se non dopo riconferma scritta a seguito di propria rimostanza scritta (art. 17 Dpr 3/57);
- non ottemperare a quanto richiesto dalla presidenza senza aver fatto quanto previsto nei punti precedenti;
- nel caso di ulteriori contestazioni richiedere il rispetto dell'orario previsto per la riunione (che deve sempre essere indicato nella convocazione, e dipende dal piano annuale delle attività deliberato dal *Collegio dei docenti*), e chiedere la sospensione della stessa all'ora prevista, anche se non è stato esaurito l'odg. (Cm 37/76).

Gli atti del Consiglio di circolo o di Istituto vanno sempre pubblicati all'albo della scuola, tranne quelli che riguardano singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato (art. 43 T.U.).

Collegio dei docenti

È riunito dal capo d'istituto tenendo conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso Collegio all'interno del piano annuale delle attività, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

tranno essere integrati con "risorse disponibili degli istituti". L'inserimento nei Pof di una progettualità mirata a promuovere il coinvolgimento di docenti e allievi in percorsi che pongano al centro il tema della sicurezza, è cosa auspicata dal Testo Unico stesso.

Quindi prevedere in ogni scuola la costituzione di gruppi di lavoro tra docenti, studenti e genitori che portino avanti un monitoraggio della situazione degli spazi scolastici (fatto che potrebbe avvenire anche all'interno della didattica nelle scuole superiori, con classi coinvolte in un lavoro di rilievo e misurazione dei locali), non è certo da escludere. Tali gruppi di lavoro, potrebbero indire assemblee aperte con i genitori, con gli enti locali proprietari, allo scopo di aprire vertenze territoriali sull'edilizia scolastica sicura, da contrapporre alla logica perversa di Tremonti/Gelmini sull'aumento degli alunni per classe.

I *Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza - Rls*, previsti dalla 626 ed eletti dal personale, dovrebbero avere un ruolo preciso in questo gruppo di lavoro, così come il Servizio di Prevenzione e Protezione - Spp.

Insomma nelle scuole ci si dovrebbe riappropriare di questi strumenti previsti dalla normativa sulla sicurezza.

I Collegi dei docenti potrebbero programmare attività sulla sicurezza: corsi di informazione/formazione retribuiti, volti proprio al controllo dal basso della sicurezza nella scuola.

Non deve passare quanto si è concretizzato in questi anni sulla questione: si parla di sicurezza, ma quando si deve praticarla effettivamente non s'investe con risorse adeguate e succedono poi tragedie.

Ad esempio, in un manuale usato per i corsi di formazione per i preposti alla sicurezza, a cura della Regione Veneto, Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (*Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola*, gennaio 2006) a pag. 53 è riportato: "Affollamento. L'eccessivo affollamento è uno stato generalizzato nelle scuole italiane. Le indicazioni contenute nei Decreti Ministeriali 33/198 e 14/199 sulla formazione delle classi non tengono infatti conto delle norme sulla prevenzione incendi per l'edilizia scolastica emanate con decreto del Ministero dell'Interno del 26/8/92. Questa situazione, non modificabile da parte del personale della scuola, dovrà essere presa in considerazione come fattore di rischio e indicata nel documento di valutazione dei rischi".

Insomma quello dell'affollamento delle aule – secondo gli enti preposti alla salute e alla sicurezza – dovrebbe essere un dato ineluttabile, un rischio calcolato, di cui tenere conto nell'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi - Dvr previsto dalla normativa.

Noi non possiamo rassegnarci all'ineluttabilità dei tagli alle risorse e agli organici nell'istruzione, con il peggioramento delle condizioni per fare una buona e sicura scuola.

Per noi il rischio calcolato, anche dal punto di vista educativo, non può esistere. Dobbiamo tendere al rischio zero. Dobbiamo, con l'iniziativa di informazione e di lotta, lavorare per disapplicare le norme sulla formazione delle classi previste dalle norme vigenti. Questo per strappare numeri umani di allievi per classe e contrastare l'eccessivo affollamento per aula, primo grave problema legato alla evacuazione in caso di incendio e di pericolo.

È composto da tutti i docenti in servizio (di ruolo, supplenti annuali e temporanei, di sostegno), è presieduto dal Ds, che designa il segretario tra i suoi collaboratori.

"Si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico", quindi il 1° settembre, e pertanto deve essere messo nelle condizioni di potere assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento (come invece pretenderebbero molti dirigenti scolastici); esso infatti "... costituisce un organo a formazione istantanea ed automatica, al quale non si applica, pertanto, l'istituto della prorogatio ..." (Tar Calabria - RC, n. 121/82).

Il Collegio dei docenti (che può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro, soltanto però con funzione preparatoria delle deliberazioni, che spettano esclusivamente all'intero organo, Cm 274/84):

- delibera "il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive" (quindi comprensivo degli impegni di lavoro) e le sue eventuali modifiche in corso d'anno, necessarie per far fronte a nuove esigenze (art. 28 comma 4 Ccnl 2007); delibera anche il Piano annuale delle attività di aggiornamento, art. 66 Ccnl 2007.

Ricordiamo ancora una volta che questi impegni, e l'eventuale partecipazione o assistenza agli esami, costituiscono tutti gli *Obblighi di lavoro* (vedi pag. 5 di questa Guida) oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola (Nota Mpi n. 1972/80; Tar Lazio - Latina sent. n. 359/84; Cons. di Stato - sez. VI sent. n. 173/87). Eventuali impegni che travalichino gli obblighi contrattuali sono da retribuire come attività aggiuntive con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pag. 11 di questa Guida);

- stabilisce i criteri per programmare gli obblighi relativi alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione (art. 29 comma 3 lett. b Ccnl 2007);

- propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulla base dei quali delibererà il Consiglio di circolo o d'istituto (art. 29 comma 4 Ccnl 2007);

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

- elabora il Piano dell'Offerta Formativa – Pof, previsto dall'art. 3 del Dpr 275/99.

- formula proposte sulla formazione e l'assegnazione delle classi e sull'orario delle lezioni;

- delibera sulla divisione dell'anno scolastico in due o tre periodi, tranne che nelle scuole elementari dove sono previsti i quadrimestri (art. 2 Om 110/1999);

- valuta periodicamente l'andamento dell'azione didattica; programma e attua le iniziative per il sostegno; esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;

- nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati programma attività di sostegno o integrazione a favore di tali alunni;

- adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, e sceglie i sussidi didattici;

- elegge i collaboratori del preside. La questione sta però creando delle controversie relative alle competenze del dirigente scolastico e del ruolo dei cosiddetti "collaboratori" da lui scelti ai sensi dell'art. 34 Ccnl 2007;

- elegge il Comitato di valutazione del servizio dei docenti;
- determina il numero, i criteri di attribuzione e i destinatari delle Funzioni strumentali al Pof (vedi pag. 13);

- approva, per gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole (art. 7 Dpr 275/99);

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Consiglio di circolo o di istituto

Il Consiglio delibera:

- le attività da retribuire con il Fondo dell'istituzione scolastica (vedi pag. 11), acquisendo la delibera del Collegio docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007);

- l'adozione del Piano dell'offerta formativa – Pof (art. 3, comma 3 del Dpr 275/99);

- l'adozione del Regolamento interno;

- i criteri generali: per la programmazione educativa e dell'attività para-inter-extrascolastiche, per la formazione e l'assegnazione delle classi, per l'adattamento dell'orario e del calendario scolastico, per l'espletamento dei servizi amministrativi, per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (comma 4 art. 29 Ccnl 2007).

- l'eventuale collaborazione con altre scuole, la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative.

Gli atti sono immediatamente esecutivi e pertanto non sono soggetti a nessun preventivo controllo di legittimità.

Obblighi di lavoro: ciò che siamo effettivamente tenuti a fare

Modalità e norme che regolano lo svolgimento delle attività

PERSONALE ATA

Il personale Ata "assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente" (art. 44 Ccnl 2007). Ai sensi degli artt. 6, 51 e 53 Ccnl 2007, tutta la materia dovrà trovare sistemazione nel Piano delle attività da contrattare con le Rsu.

All'inizio dell'anno scolastico il Dsga formula una proposta relativa alle attività dopo aver sentito il personale Ata. Il Ds, dopo aver verificato la congruenza di questa proposta rispetto al Pof e averla contrattata con le Rsu, la adotta. È compito del Dsga la sua puntuale attuazione.

I compiti del personale Ata sono costituiti da:

1) attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tabb A e C Ccnl 2007), con 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Quando l'orario giornaliero supera le 6 ore deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti su richiesta del dipendente, che diventa obbligatoria se l'orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L'orario può essere programmato su cinque giorni settimanali: 7 ore e 12 minuti giornalieri, oppure con due rientri di 3 ore ciascuno.

In particolari condizioni (vedi pag. 14 di questa Guida) è inoltre possibile una riduzione a 35 ore. Possono essere adottati, anche coesistendo nella singola scuola:

- **Orario flessibile**. Consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.

- **Orario plurisettimanale**. In particolari periodi di aggravio lavorativo, previa programmazione annuale e tenendo conto delle disponibilità del personale, si può giungere a 42 ore settimanali.

Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell'orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l'accesso al fondo dell'istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. Se per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedi-

mento del dipendente non possono essere recuperate, devono essere comunque retribuite.

- **Turnazione**. Consiste nell'avvicendamento del personale in modo da coprire l'intera durata di apertura della scuola, quando le altre tipologie di orario non sono sufficienti. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche.

Nelle istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a: 8 turni notturni nell'arco del mese; 1/3 dei giorni festivi dell'anno per i turni festivi nell'anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell'istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell'istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale.

L'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno pre-festivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Orario degli assistenti tecnici. E di 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza dei docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni; durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza.

“L'istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti” (art. 53 Ccnl 2003).

2) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 9).

3) eventuali Incarichi specifici (vedi pag. 14).

Il Ccnl 2007 conferma le nuove mansioni già aggiunte dal precedente contratto. Mansioni divenute ordinarie e quindi senza alcuna retribuzione aggiuntiva. Così i due ultimi contratti, invece di riconoscere il sempre crescente aggra-

zioni di illuminazione e ricambio dell'aria (almeno una superficie aereo/illuminante pari ad 1/10 della superficie di calpestio).

Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi agevolmente verso le vie di esodo. In presenza di rischio di incendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovrà essere pari ad almeno 1,20 metri.

Nei laboratori devono essere rigorosamente rispettate la segnaletica di sicurezza e le norme antinfortunistiche previste dal Dpr 547/1955.

Come procedere?

Ricevute le iscrizioni, i dirigenti scolastici comunicano i dati agli Uffici Scolastici Provinciali con la proposta di formazione delle classi.

La Rappresentanza Sindacale di Base (R.S.U.) dell'istituzione scolastica deve essere preventivamente informata dal dirigente (art. 6 comma 2 lett. a Ccnl 2007), l'omissione di questa informazione configura attività antisindacale come hanno già affermato diversi tribunali (ad es. Trib. Venezia decreto 19/4/2002, Trib. Ancona decreto 28/12/2004). Quindi la parola d'ordine è chiedere al dirigente di vedere i dati della formazione delle classi e conseguentemente delle cattedre, prima che li trasmetta (ed eventualmente riunire i colleghi per discutere e prendere posizione); questo anche per evitare dirigenti più realisti del re che si auto-aumentano gli alunni per classe per fare bella figura con l'Ufficio Scolastico Regionale.

È affidata ad un membro della Rsu la rappresentanza della sicurezza per i lavoratori (Rls) e quindi, già in sede formazione delle classi, si deve obiettare sull'eventuale incongruenza alla normativa succitata della proposta di formazione delle classi/sezioni redatta dal dirigente scolastico.

Ad esempio, nella secondaria di secondo grado, secondo il Dpr 81/2009, “la previsione del numero delle classi iniziali dovrà essere formulata dividendo per 27 il numero complessivo degli alunni preiscritti, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- domande di iscrizione presentate;
 - eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
 - serie storica dei tassi di non ammissione alla classe successiva;
 - ogni altro elemento obiettivamente rilevabile derivante da nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione” (art. 16 Dpr 81/2009).
- È necessario quindi un controllo dal basso dei calcoli e

delle comunicazioni del dirigente all'Usp ricordando, per altro, che lo stesso Dpr 81/2009 prevede che le dotazioni organiche siano definite anche in base “alle caratteristiche dell'edilizia scolastica” (art. 2) e la Cm 38/2009 ribadisce che “continuano poi ad applicarsi le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule”, fissate dalla su citata normativa.

Se poi il dirigente, responsabile della sicurezza come datore di lavoro, dovesse insistere e formare classi o sezioni con un numero di alunni incompatibile con la capienza dei locali a disposizione, innalzando così il livello di rischio per gli alunni e per il personale scolastico, mettendone a repentaglio la sicurezza, dovrà comunque rispettare la seguente normativa:

- ai sensi del punto 5 del Dm 26/8/1992, qualora il numero delle persone (studenti più personale) effettivamente presenti nelle aule fosse superiore all'affollamento calcolato in applicazione del Dm 18/12/1975, l'indicazione del numero di persone deve risultare da una apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del dirigente;

- ai sensi del punto 14 del Dm 26/8/1992, nei casi in cui per particolari motivi tecnici o per speciali esigenze funzionali, non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nella normativa antincendio, il dirigente scolastico può avanzare motivata richiesta di deroga corredata di grafici e della relazione di un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'edificio e le misure alternative proposte al fine di garantire un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare;

- ai sensi del Dpr 37/1/1998 e dell'art. 5 del Dm Interno 4/5/1998 l'eventuale richiesta di deroga redatta dal dirigente deve specificatamente contenere, tra l'altro:

- le disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;
- la specificazione dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle suddette disposizioni, tra i quali non ci pare possano contemplarsi i Decreti per la formazione delle classi o sezioni;
- una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e delle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.

Poi ci sarebbero le azioni positive a sostegno di una maggiore consapevolezza della questione “sicurezza”.

L'art. 11 del decreto DLgs 81/2008, prevede “l'inserimento in ogni attività scolastica ... di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche”. Per la realizzazione di tali attività sono previsti finanziamenti ministeriali che po-

Ma, a parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano questa indeterminata. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di 99 unità, si è soggetti ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per le aule scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45 mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si rispettino le norme antincendio?

Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro - DLgs 81/2008 (che sostituisce ed integra il Dlgs 626/1994) la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l'attivazione di "percorsi formativi interdisciplinari" (art. 11) in ogni ordine di scuola. Tutto quello che succede a scuola dovrebbe essere d'esempio per quanto succede nella vita sociale, ma quando si deve tagliare sugli organici ed espellere definitivamente i precari dalla scuola, si formano classi con un indice di affollamento intollerabile per la sicurezza. Vediamo in ogni modo cosa dice il punto 5.6 del Decreto del Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 relativo alle norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica:

"5.6. Numero delle uscite.

Il numero delle uscite dai singoli piani dell'edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo (spazi per esercitazioni, spazi per l'informazione ed attività parascolastiche, mense, dormitori) devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una usata di larghezza non inferiore a due moduli [un modulo corrisponde a 60 cm, larghezza necessaria per l'esodo di una persona in sicurezza, ndr], apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.

Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 e per le aule per esercitazione dove si depositano e/o manipolano sostanze infiammabili o esplosive quando il numero di persone presenti sia superiore a 5.

Le porte che si aprono verso corridoi interni di deflusso devono essere realizzate in modo da non ridurre la larghezza utile dei

corridoi stessi". In definitiva, secondo le norme antincendio, è possibile che in un'aula ci siano più di 26 persone previste al punto 5.0 del citato Dm, ma bisogna che il titolare responsabile dell'attività del plesso scolastico (il dirigente scolastico) sottoscriva apposita dichiarazione e, soprattutto, che ci sia un foro/porta di almeno 120 cm. di luce che si apra nel senso dell'esodo (quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25), possibilmente dotata di serramento con maniglione antipanico a norma, per consentire un sicuro esodo in caso di evacuazione.

Aule speciali

Le Tabelle da 5 ad 11 allegate al Dm 18 dicembre 1975 definiscono gli indici standard di superficie netta per alunno nelle varie tipologie di scuole (materne, elementari, medie, superiori - distinte per liceo classico, liceo scientifico, istituto magistrale, istituti tecnici commerciali, istituti tecnici per geometri. Questo per le attività didattiche (normali e speciali), per le attività collettive e complementari.

Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle norme per gli istituti analoghi.

Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali sono fissate le dimensioni ottimali. Per esempio per il liceo classico sono previste aule di fisica e di chimica di 180 metri quadri, aule di disegno di 100 metri quadri per i licei scientifici, aule di 125 metri quadri di disegno tecnico e architettonico per gli istituti per geometri.

Questo naturalmente perché le aule speciali richiedono spazi per arredi ed attrezzature particolari.

Laboratori

I laboratori scolastici sono assimilati a luoghi produttivi (e gli allievi ai lavoratori), per cui devono rispondere ai requisiti indicati nell'art. 33 del DLgs 626/1994 (ora sostituito dal DLgs 81/2008): l'altezza non deve essere inferiore ai 3 ml., la cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore-allievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficie di almeno 2 mq. È opportuno che le macchine siano disposte in modo tale da garantire un sufficiente spazio di manovra e di passaggio.

I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure, se interrati o seminterrati, devono avere la deroga come previsto dall'art 8 del Dpr 303/1956, concedibile dagli Spisal, solo per provate esigenze tecnologiche legate alla lavorazione.

Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condi-

vie di lavoro (determinato anche dalla continua riduzione dei posti) recepiscono le modifiche previste dal comma 3 art. 35 della L. 289/2002, facendo rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici: "i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione", "l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni, e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche" e "ausilio materiale agli alunni portatori di handicap ... nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47". Per tutte queste mansioni erano previsti in precedenza specifici compensi aggiuntivi. Questa ultima norma contrattuale non cambia, comunque, la competenza istituzionale degli Enti locali in materia di fornitura dei servizi di mensa e conseguentemente il personale delle scuole che dovesse svolgere queste attività su committenza degli Enti locali, previo accordo di scuola, dovrà ricevere la retribuzione aggiuntiva a carico degli enti locali.

PERSONALE DOCENTE

"Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisporre, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali [gli artt. 7 e 10 del T.U., in verità, prevedono tra le competenze del Collegio quella di formulare "proposte ... tenuto conto dei ... criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto", senza considerarle delle "eventualità", ndr], il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze" (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Il piano è oggetto di informazione alle Rsu. "I contenuti della prestazione professionale ... si definiscono ... nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa" e pertanto, "nel rispetto della libertà d'insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni", anche adottando, comunque sempre nel rispetto della disciplina contrattuale, tutte le forme di flessibilità (vedi pag. 13 di questa Guida) che ritengono opportune (art. 4 Dpr 275/1999

- *Regolamento sull'autonomia*). Quindi, se non si vogliono avere cattive sorprese, attenzione a quello che viene deliberato in Collegio docenti!

Gli obblighi di lavoro sono articolati in:

a) Attività di insegnamento

a1) Le attività di insegnamento si svolgono, nell'ambito del calendario scolastico regionale delle lezioni, in non meno di cinque giorni settimanali, per 25 ore nella scuola dell'infanzia, 22 (+ 2 di programmazione) nell'elementare e 18 nella secondaria. Ore che comprendono l'eventuale presenza alla mensa e/o alla ricreazione. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell'orario mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche (art. 28 Ccnl 2007).

Ribadiamo che è assolutamente illegittimo attribuire ai docenti della secondaria cattedre con orario superiore alle 18 ore senza il loro previo consenso. Lo confermano le sentenze, per i numerosi ricorsi che abbiamo patrocinato, che hanno ordinato all'Amministrazione di riportare l'orario delle cattedre entro il limite previsto dal Ccnl (http://www.cobas-scuola.it/varie/SentenzaRicorsoCattedraOltre18OreCagliari.htm).

a2) ai sensi dell'art. 4 del Dpr 275/99, tra l'altro, può essere adottata:

- un'articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline (computato moltiplicando l'orario settimanale per 33 settimane, Dm 179/99);

- un'unità d'insegnamento non coincidente con l'ora, utilizzando la parte residua. Questo è l'unico caso in cui bisogna recuperare, previa delibera del Collegio docenti, perché la riduzione deriva da esigenze didattiche (art. 28 comma 7 Ccnl 2007, vedi *Riduzione ora di lezione* a pag. 14 di questa Guida, e anche il comma 5 art. 3 D.I. 234/2000 *Regolamento curricula*).

b) Attività funzionali all'insegnamento

L'art. 29 Ccnl 2007 prevede:

b1) massimo 40 ore per attività collegiali (collegi ed eventuali commissioni, informazione alle famiglie), se dovesse essere superato questo limite sono retribuibili in quanto "aggiuntive";

b2) in più altre 40 ore, sempre come massimo, per i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Altre attività dovute sono: eventuale aggiornamento e formazione (solo se deliberato nel *Piano annuale* delle scuole, art. 66 Ccnl 2007), la preparazione delle lezioni, le correzioni, gli scrutini e la partecipazione o assistenza agli esami, l'arrivo in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la sorveglianza degli alunni fino all'uscita.

Inoltre su proposta del Collegio, il Consiglio di Istituto definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, impegno che deve essere poi deliberato all'Interno del piano annuale delle attività.

c) eventuali Attività aggiuntive (vedi pag. 9)

Alla stessa stregua delle attività di insegnamento che vengono calendarizzate nell'orario delle lezioni, anche le prestazioni relative alle attività funzionali all'insegnamento e alle attività aggiuntive si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal *Piano annuale delle attività* deliberato all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti.

d) eventuali Funzioni strumentali (vedi pag. 13)

e) Supplenze temporanee (vedi anche pag. 15)

Nonostante l'art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l'eliminazione delle compresenze, successivamente l'art. 4 comma 2 del Ccnl 26/6/2009 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007 *“la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene nelle ore di contropartita non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni delorario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto”*, quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il *Piano delle attività*.

e2) scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono essere destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 28 comma 6 Ccnl 2007). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull'utilizzazione del personale tra Ds e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ricordiamo l'importante sentenza della Corte

dei Conti Sez. III Centrale d'Appello (Sent. 591/2004, *www.cobas-scuola.it/rsu/SupplSentCorteDeiConti.html*) che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'Istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire *“la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura”*. Una garanzia ribadita anche recentemente nella Nota Miur 3545 del 29/4/2009, laddove in risposta alla richiesta di poter conferire supplenze brevi anche in caso di esaurimento dei fondi si legge: *“che - ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile - va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito”*.

Qui finiscono gli obblighi di lavoro

Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi Ds pensano che a giugno e settembre gli insegnanti siano in servizio e quindi impegnino i colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a firmare e poi andarsene. È importante concludere che tutte le programmazioni dei piani di attività e la loro calendarizzazione debbono essere deliberate dai Collegi dei docenti su proposta del dirigente scolastico. Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant'altro inserito nel piano delle attività (orario delle lezioni, eventuali iniziative didattiche educative e integrative, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione) tutti gli impegni diventano obbligatori!

Naturalmente il Piano può essere successivamente modificato dal Collegio docenti *“per far fronte a nuove esigenze”* (comma 4 art. 28 Ccnl 2007).

Ricordiamo ancora che questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali (nota Mpi n.1972/1980) nonché dalla giurisprudenza (sent. Tar Lazio-Latina n. 359/1984, sent. Cons. di Stato - sez. VI n. 173/1987).

	Materne	Elementari	Medie	Superiori
Superficie netta per alunno in classe per attività normali, in mq	1,80	1,80	1,80	1,96
Superficie lorda per alunno (tutti i locali e le murature), in mq	6,60/7,00	6,11/6,68	8,06/11,02	6,65/11,228
Superficie totale per alunno, in mq	25/50	18,33/20,08	21,00/27,00	22,60/26,50
Superficie lorda per classe/sezione, in mq	198/210	153/167	201,50/275,50	166/307
Altezza minima locali, in metri	3	3	3	3
Altezza palestra, in metri	--	5,40	5,40 o 7,50 se regolamentare	7,50
Area minima per la costruzione di edifici scolastici, in mq	1.500/6.750	2.295/12.550	4.050/12.600	6.620/33.900

Secondo queste disposizioni ministeriali, ogni edificio nel suo complesso ed ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali. E queste condizioni di abitabilità debbono garantire anche l'espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali. Le condizioni di abitabilità possono essere raggruppate in:

- condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni ...);

- condizioni termigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, difesa dal caldo e dal freddo, dall'umidità, dalla condensazione ...);

- condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, da incendi e terremoti ...). A ciò vanno aggiunti anche una serie di condizioni d'uso dei mezzi elementari (per esempio le finestre) e la relativa manutenzione.

Aule normali

Oltre allo spazio necessario per assicurare la funzionalità didattica delle aule determinato dalle Tabelle allegate al Dm Lavori Pubblici del 18/12/1975, esiste un altro decreto (il Decreto del ministero degli Interni 26/8/1992 - *Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*) che determina il massimo affollamento ipotizzabile nelle aule scolastiche di 26 persone.

Sono questi i provvedimenti in base ai quali dovrebbero essere rilasciati i certificati di agibilità delle scuole e che spesso invece non sono rispettati.

Quindi il limite di persone presenti in un aula sufficiente-mente capiente alla luce del Dm LLPP 18/12/1975, ai sen-

si della normativa sulla prevenzione incendi è di 26 unità, compreso il docente.

Questo limite non è però tassativo, in casi contestati sono stati espressi pareri dai Vigili del Fuoco del seguente tenore: *“il punto 5.0 [del Dm Interni 26/8/1992, ndr] prevede la possibilità di adottare indici diversi purché il titolare responsabile dell'attività sottoscriva apposita dichiarazione.*

D'altra parte, ai fini della sicurezza antincendi, condizione fondamentale per garantire un sicuro esodo dalle aule in caso di necessità è che queste ultime dispongano di idonee uscite come prescritto al punto 5.6 del citato decreto. A fronte di tale condizione cautelativa, un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza ... Resta inteso che, se la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali depositati presso questo Comando, dovrà essere prodotta specifica dichiarazione a firma del titolare dell'attività (Preside, Direttore, ecc.) attestante il numero di persone presenti per ogni singola aula ed il rispetto del punto 5 “Misure per l'evacuazione in caso di emergenza” dell' allegato al D.M. 26.08.1992” (Prot. n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - Area prevenzione incendi)

“Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula” (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, per alcuni casi, anche a 7/8 unità.

Edilizia scolastica, capienza aule e sicurezza antincendio

In questi anni le scarsissime risorse destinate dallo Stato agli enti locali e da questi utilizzate per il patrimonio edilizio di loro pertinenza, non sono riuscite a garantire se non un parziale adeguamento, lasciandoci, insieme agli alunni, a vivere in condizioni precarie e insicure che purtroppo si sono anche trasformate in tragedie.

Dall'interno delle nostre scuole, superando le diffidenze o peggio anche le inadempienze di qualche dirigente, dobbiamo ridare ai temi dell'edilizia e della sicurezza l'importanza che meritano. Mobilitiamoci insieme alle famiglie e agli studenti per costruire piattaforme rivendicative che impongano agli enti locali e a tutti gli altri soggetti responsabili di riprendere in seria considerazione la questione, destinando a questo problema maggiori attenzioni e risorse.

La normativa vigente

Gli indici minimi di edilizia scolastica e di funzionalità didattica previsti dal Dm Lavori Pubblici del 18/12/1975 (nel SO della GU 2/276 n. 29) sono ancora in vigore in quanto le norme tecniche quadro e quelle specifiche regionali non risultano ancora emesse, come previsto dall'art. 5 comma 3 L. 23/1996.

L'obiettivo della L. 23/96 sarebbe stato quello di assicurare alle strutture edilizie uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali. Una programmazione degli interventi per garantire:

- il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
- la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico - monumentale;
- l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
- l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
- un'equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
- la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
- la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

Con la stessa legge si sarebbero potuti finanziare:

- la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire ad uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili;
 - le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
 - la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.
- Gli enti locali, in attuazione dell'art. 14 comma 1 lett. i della L. 142/1990, dovrebbero provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

- i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
- le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme per la sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali, ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tale fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

In sede di prima applicazione e fino all'approvazione (a tutt'oggi non avvenuta) delle specifiche norme tecniche regionali per la progettazione esecutiva degli interventi - che definiscano in particolare indici diversificati riferiti alle specificità dei centri storici e delle aree metropolitane - devono essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 18 dicembre 1975, alcuni dei quali riportiamo nella seguente tabella:

Assegnazione e utilizzazione del personale Contro gli abusi di dirigenti scolastici e Dsga

Il vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo - Ccni 26/6/2009 - sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie ribadisce - agli artt. 4 e 15 - la competenza del contratto di scuola a definire criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi. Inoltre l'art. 6 comma 2 lett. h) ed i) Ccni 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le "modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo" e i "criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate e ai plessi", pertanto l'assegnazione e l'utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d'istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze personali.

Il 15 luglio 2009 è stata inoltre sottoscritta un'integrazione al Ccni 26/6/2009, riguardante docenti, educatori e Ata titolari o residenti o stabilmente dimoranti a L'Aquila o nei comuni del "cratere sismico", che detta specifiche disposizioni per il personale interessato.

PERSONALE ATA art. 15 Ccni 26/6/2009

"L'assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle cursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di servizio;
- b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
- c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal Ccni.

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattozie ...".

PERSONALE DOCENTE art. 4 Ccni 26/6/2009

Oltre che dal contratto d'istituto, l'assegnazione alle sezioni, ai diversi insegnamenti compresi nella stessa classe di concorso, nonché l'assegnazione alle singole classi è disciplinata dall'art. 396, commi 2, lett. d), e 3 del DLgs 297/94, che ne attribuisce la competenza al capo d'istitu-

to "sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 10 comma 4) e "delle proposte del collegio dei docenti" (art. 7 comma 2).

Scuola dell'infanzia e primaria

(art. 4 comma 1 Ccni 26/6/2009) "le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico.

L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattozie ivi comprese quelle relative al presente Ccni. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d'istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, il Dirigente scolastico del circolo o istituto comprensivo si attiene ai criteri dell'art. 25 del Ccdn del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del Ccdn del 21.12.2001".

(art. 25 Ccdn 18/1/2001) - "Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola elementare e materna ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al Ccdn concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del Ccni".

Scuola secondaria

(art. 4 comma 3 Ccnl 26/6/2009) “Nella scuola secondaria di I e II grado, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica ... le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1 [cioè quanto già previsto per la scuola materna e elementare, ndr]. Nella definizione del contratto d'istituto le parti si fanno carico di regolare le modalità di attuazione delle agevolazioni previste da norme di legge o dal presente Ccnl. La continuità non può essere di per se elemento ostativo in caso di richiesta di assegnazione su diversa sede”. (art. 4 comma 4 Ccnl 26/6/2009) “Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d'arte il contratto di istituto terra, d'atri, conto delle disposizioni di cui al Dm n. 334 del 24.1.1994 [che individua le nuove classi di concorso, ndr] e l'art. 4 punto 9 dell'Om n. 332 del 9.7.1996”.

(art. 4 punto 9 Om 332/96 “Nella definizione dell'organico degli insegnanti di Arte applicata deve essere assicurata la presenza di un docente per ognuno dei laboratori istituiti, a fronte del funzionamento di almeno un corso completo della sezione d'istituto d'arte cui gli stessi laboratori sono connessi, l'eventuale funzionamento di classi collaterali o di altri corsi completi della stessa sezione non comporta la costituzione di ulteriori posti di insegnamento, a meno che il numero delle ore settimanali complessive di attività di laboratorio, svolte nell'ambito della medesima sezione, comporti un impegno superiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei singoli docenti. Per quanto non previsto dal presente comma si rinvia alle istruzioni impartite con la Cm 102 del 27 marzo 1984”).

Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado (art. 6 Ccnl 26/6/2009). “Le eventuali disponibilità orarie residue per l'approfondimento in materie letterarie nel tempo normale, per l'approfondimento di discipline a scelta delle scuole che determinano l'incremento orario nel tempo prolungato fino a 40 ore, nonché le ore necessarie al potenziamento dell'insegnamento della lingua inglese e non assegnate nell'ambito delle operazioni di competenza dell'USP (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo determinato), sono restituite alla disponibilità delle scuole. Tali ore potranno essere assegnate a domanda al personale in servizio nella scuola, prioritariamente al personale a tempo determinato avente diritto al completamento dell'orario e, successivamente, come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno attribuite esclusivamente al personale in servizio nella stessa classe di concorso”.

Inoltre sempre il Ccnl 26/6/2009 prevede tra l'altro che: - nel caso di perdita di ore, “negli istituti di istruzione secondaria il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno nonché i docenti di religione cattolica che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. La presente normativa si applica anche agli insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e primaria. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessità di disponibilità di ore” (art. 2 comma 5).

- nel caso di soppressione del posto in “organico di fatto” “i docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268 vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni diversamente abili, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale sia in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dall'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

... con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta” (art. 5 comma 9).

Infine, visto che “la contrattazione decentrata a livello regionale può eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione ...” (art. 3 comma 4) sarà opportuno conoscere il relativo contratto decentrato regionale prima di procedere alla contrattazione d'istituto col Ds.

lo smembramento e/o all'abbinamento delle classi e sezioni. ... Si fa, altresì, presente che le sostituzioni devono comunque avvenire nel rispetto del quadro orario settimanale previsto nei piani annuali di attività.

Si precisa, altresì, che gli insegnanti non debbono essere utilizzati per supplenze brevi nel giorno libero fissato dal quadro orario. Resta inteso che anche per l'applicazione dell'art. 1, comma 78 della Legge 23/1/2006, n. 662 è insostituibile il ruolo del Collegio dei docenti che ha la competenza nella definizione del piano delle attività, stante la vigenza dell'art. 41 del CCNL [ora art. 28 Ccnl 2007, ndr].

La stipula di rapporti di lavoro a tempo determinato va effettuata prima dell'inizio della supplenza e per tutto l'effettivo periodo di assenza del docente da sostituire.

Le insegnanti in assenza obbligatoria per effetto dell'applicazione della L 1204/71 [ora DLgs 15/1/2001, ndr] saranno sostituite con la stipula di un unico contratto a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza obbligatoria ...

I docenti di sostegno che, a norma dell'art. 13, sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l'alunno portatore di handicap è assente giustificato ...” [in questi anni però alcuni Contratti regionali sulle utilizzazioni, sottoscritti dai sindacati concertativi, che certo non tutelano in questo modo i colleghi di sostegno, prevedono – illegittimamente – che invece ciò possa accadere. Dobbiamo opporci a questi abusi rifiutandoci di eseguire questi ordini di servizio e, eventualmente, ricorrendo contro di essi anche in sede giudiziaria, ndr].

I docenti con orario di cattedra costituito di diciotto ore settimanali di insegnamento (v. insegnanti di religione cattolica, di sostegno, etc...) non possono sostituire i colleghi assenti se non hanno dato la disponibilità ad effettuare ore di insegnamento eccedenti l'orario di cattedra ...

Le interruzioni delle attività didattiche non previste dal calendario scolastico, ed a qualsiasi titolo verificatesi non danno luogo alla rescissione del contratti a tempo determinato se intervengono nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della supplenza ...”.

In ogni caso: rifiutiamoci di sostituire i colleghi nel giorno libero, fuori orario, poiché tale pratica non può comunque essere imposta e denunciando tutte le pratiche illegali di mancata sostituzione dei colleghi e lo smistamento di alunni in altre classi.

PERSONALE ATA

Ai sensi dell'art. 6 del DM 430/2000 “i dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti re-

sisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno ... per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto”. Il comma 3 dell'art. 8 del Dm 430/2000 abroga esplicitamente la precedente disciplina sulle supplenze del personale Ata (art. 582 T.U.), quindi non esiste più nessuna durata minima dell'assenza necessaria per poter nominare il supplente. Se qualche dirigente tentasse di usare questa norma per non nominare i supplenti, flessibilizzando l'orario del restante personale, dobbiamo ricordargli che una volta concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell'istituzione scolastica, e previa una nuova contrattazione con le Rsu.

Per altro, lo stesso art. 60 Ccnl 2007 - Rapporto di lavoro a tempo determinato per il personale Ata, che rinvia all'art. 40 relativo alle Supplenze temporanee del personale docente (vedi pag. 15), non prescrive nessun limite minimo, ma rimanda alla valutazione della concreta situazione di necessità per determinare il conferimento delle supplenze, proprio come già altre disposizioni ministeriali stabilivano: ad esempio per l'immediata sostituzione dell'unico operatore in ciascun turno (Nota prot. 20 del 21/2/2000), oppure per l'immediato conferimento di supplenze brevi di personale ausiliario nei plessi scolastici delle scuole elementari e materne, previa trattativa con le Rsu (Nota prot. 44 del 9/3/2000). La situazione di necessità certamente non può essere unilateralmente stabilita dal dirigente, e proprio per impedire eventuali ulteriori “spremiture” del personale occorre che le Rsu predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'Utilizzazione del personale (vedi pag. 7), che indichi con chiarezza i criteri e i tempi per le nomine dei supplenti.

A queste norme bisogna ora aggiungere la previsione “canonica” dell'art. 6 del Dpr 119/2009 che prevede in alternativa al conferimento delle supplenze la possibilità di “attribuzione temporanea di compiti o funzioni di personale in servizio, previa acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso”. Così a fronte della riduzione del 17% del personale Ata con il conseguente aggravio di lavoro per i superstiti si prevede addirittura di peggiorare la situazione eliminando i supplenti temporanei e sottopagando i colleghi già occupati che verrebbero retribuiti, “secondo modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto” con “l'importo corrispondente al 50% delle economie realizzate dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle supplenze ...”.

Anche in questo caso, rifiutiamoci di sostituire i colleghi, poiché tale pratica non può comunque essere imposta.

mente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell'art. 2109, comma 1, del codice civile" (art. 40, c. 3 Ccnl 2007).
- nel caso in cui il titolare rientri dopo il 30 aprile, dopo essere stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico (ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali) "al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente ... è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima", e pertanto la supplenza è prorogata anche per gli scrutini e le valutazioni finali (art. 37 Ccnl 2007).

3) gli eventuali "spazi di flessibilità", come tutta l'organizzazione dell'orario didattico, devono essere deliberati dal Collegio docenti e contrattati con le Rsu ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. h ed m Ccnl 2007.

4) per l'utilizzazione di "docenti già in servizio", il contratto d'istituto, tra le Rsu e il Ds, potrebbe far proprio il criterio già previsto dall'Om 3/1997, e cioè la "possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze" o disponibili a prestare ore eccedenti fino a 24.

Scuola elementare

Nonostante l'art. 4 comma 4 del Dpr 89/2009 abbia previsto per qualunque modulo orario della scuola primaria l'eliminazione delle compresenze, successivamente l'art. 4 comma 2 del Ccnl 26/6/2009 ha ribadito nella sostanza il contenuto del comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007 "la sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino a un massimo di 5 giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto nei limiti previsti dalla contrattazione d'istituto", quindi previa delibera del Collegio, che modifichi il Piano delle attività. Prepariamo quindi i progetti di arricchimento e/o recupero e otteniamo che vengano votati in Collegio, in tal modo non vi è alcuna disponibilità oraria per supplenze (neanche all'interno del proprio modulo). Ovviamente, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del Ccnl 2007, chi non presenta i progetti è disponibile per supplenze nel plesso per l'intero monte ore di eventuale contemporaneità.

Scuola secondaria

Per la sostituzione dei docenti assenti fino a un massimo di 15 giorni (art. 22 comma 6 L. 448/2001) possono esse-

re destinate le ore di completamento delle cattedre con orario inferiore a 18 ore, qualora queste non siano già state impegnate per classi collaterali, recupero o integrazione (art. 28 comma 6 Ccnl 2007). Queste ore a disposizione per supplenza devono essere calendarizzate nell'orario settimanale di lezione, e andrebbero definiti i criteri per la loro attribuzione dagli Organi collegiali e nella trattativa sull'utilizzazione del personale tra Ds e Rsu.

A proposito delle supplenze temporanee per assenze fino ai 15 giorni ribadiamo l'importanza della sentenza della Corte dei Conti Sez. III Centrale d'Appello (Sent. 59/2004, www.cobas-scuola.it/rsu/SupplSentCorteDeiConti.htm) che ha finalmente chiarito - soprattutto per i dirigenti sempre pronti a spremere il personale - quanto sosteniamo da sempre: data per scontata l'evidente illegittimità dell'assurda prassi di distribuire in classi diverse gli alunni per i quali è assente l'insegnante, quando non ci sono colleghi con ore a disposizione per sostituire il docente temporaneamente assente è legittimo conferire supplenze, attingendo dalle graduatorie d'istituto, anche per periodi inferiori ai limiti stabiliti dalla Finanziaria 2002 (L. 448/2001), proprio per garantire "la regolare prosecuzione dell'attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura". Una garanzia ribadita anche recentemente nella Nota Miur 3545 del 29/4/2009, laddove in risposta alla richiesta di poter conferire supplenze brevi anche in caso di esaurimento dei fondi si legge: "che - ferma restando l'esigenza di contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile - va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito".

Inoltre l'utilizzazione del personale (vedi pag. 7) è una delle materie della contrattazione decentrata d'istituto. È quindi necessario che le Rsu, tenuto conto delle esigenze del personale della scuola e delle delibere degli organi collegiali competenti, predispongano e sottoscrivano un contratto d'istituto, relativo all'utilizzazione del personale, che indichi con chiarezza i criteri e le modalità d'effettuazione delle supplenze; prevedendo anche eventuali limiti a possibili arbitrari adattamenti e/o modificazioni dell'orario, che sono realizzabili solo con un'ulteriore delibera del Collegio, che modifichi il piano delle attività (art. 28 comma 4 Ccnl 2007).

Infine, riportiamo alcuni stralci di una circolare del Provveditore di Roma (n. 153 del 13/10/1997) che riteniamo chiarificatori e che potrebbero costituire utili elementi di riferimento per il contratto d'istituto:
" ... È appena il caso di ricordare che non si può ricorrere al-

Attività aggiuntive da retribuire col Fondo d'istituto Il ruolo degli Organi Collegiali e i criteri della contrattazione d'istituto

Le attività da retribuire col Fondo dell'istituzione Scolastica sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione svolte esclusivamente dal personale interno alla scuola.

La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto - anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata - dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).

Tutte le attività aggiuntive sono deliberate dal Consiglio di circolo o d'istituto nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Questa delibera deve acquisire (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) il Piano delle attività del personale docente e il Piano delle attività del personale Ata. Il Consiglio potrebbe quindi, eventualmente, rinviare al Collegio o al Ds il Piano per una sua rettifica, ma non può modificarlo. L'art. 88 Ccnl 2007 prevede anche che la contrattazione d'istituto possa definire compensi anche in misura forfetaria.

Il Piano annuale delle attività del personale docente è predisposto dal Ds e deliberato dal Collegio (art. 28 comma 4 Ccnl 2007). Il Piano annuale delle attività del personale Ata è invece predisposto dal Dsga, "sentito il personale Ata", e adottato dal Ds dopo essere stato oggetto di contrattazione d'istituto con le Rsu (art. 53 comma 1 Ccnl 2007). L'art. 6 comma 2 lett. m del Ccnl 2007 stabilisce che i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo e Ata da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto sono materia di contrattazione con le Rsu (vedi Attribuzione incarichi alla pagina successiva). I compensi spettanti devono essere erogati entro il 31 agosto (art. 6 comma 4 Ccnl 2007).

PERSONALE ATA

Le prestazioni aggiuntive del personale Ata, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro determinate dal Pof, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. Pertanto sulla base del Piano delle attività occorre indicare, sempre nel contratto d'istituto, secondo quali criteri esse vanno attribuite (disponibilità, rotazione, ecc.); quali sono da svolgere entro le 35/36 ore settimanali e quali no; quali saranno compensate forfetariamente

quali ad ore. Le prestazioni eccedenti, in quanto autorizzate, devono essere retribuite dal fondo dell'istituzione scolastica. Solo se il dipendente lo richiede, possono essere recuperate in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi, inoltre, possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l'anno scolastico in cui si sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite se, per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile recuperarle.

L'art. 47 Ccnl 2007 conferma l'istituto degli Incarichi specifici introdotto dal precedente contratto. Spetta alla contrattazione d'istituto sul Piano delle attività definirne numero, tipologia, modalità e criteri di attribuzione, compensi.

PERSONALE DOCENTE

L'art. 88 Ccnl 2007 precisa che "per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse ... va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell'ambito del Pof, evitando la burocratizzazione e la frammentazione dei progetti".

Le attività aggiuntive sono solo quelle programmate e affidate ai singoli insegnanti dal Collegio dei docenti, attribuite con incarico scritto del Ds e retribuite col Fis.

Come già previsto dall'art. 28 Ccnl 2003 anche l'art. 30 Ccnl 2007 ribadisce che le attività aggiuntive del personale docente restano disciplinate dalle norme previgenti (art. 25 del Ccnl 1999 e artt 30, 31 e 32 Ccnl 1999) esse pertanto "consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento ... sono deliberate dal collegio dei docenti" (art. 25 Ccnl 1999). Il compenso per le attività aggiuntive di insegnamento - non forfetizzabile - è previsto per un massimo di sei ore settimanali.

Le attività funzionali all'insegnamento per essere considerate aggiuntive, e quindi retribuibili, devono superare, insieme con quelle già programmate (per i collegi e le sue articolazioni: dipartimenti, commissioni, ecc.), le 40 ore annue delle "attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti" previste dall'art. 29, comma 3, lett. a del Ccnl 2007. Invece per le ore, comunque sempre deliberate dal Collegio, eventualmente eccedenti le 40 relative alle riunioni di consigli di intersezione, interclasse e classe, si accede al fondo solo se così previsto dal Consiglio d'istituto ai sensi dell'art 88 comma 2 lett. k del Ccnl 2007.

Attribuzione incarichi

Chiarezza, trasparenza e condivisione:

la Cm 243/99 e il contratto d'istituto

I criteri per l'attribuzione degli incarichi sono definiti nella contrattazione integrativa di scuola ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007. Gli incarichi previsti sono:

- per i docenti, le *Funzioni strumentali al Prof* (vedi pag. 13): il collegio dei docenti delibera tipologia, numero, competenze e destinatari (art. 33 Ccnl 2007);
- per gli Ata, gli *Incarichi specifici* (vedi pag. 14): secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d'istituto nell'ambito del piano delle attività (art. 47 comma 2 Ccnl 2007);

- per tutto il personale le *Attività aggiuntive* (vedi pag. 9): delibera del consiglio di circolo o d'istituto, il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007).

La Cm 243/99 applicativa dell'art. 30 Ccni 1999, ora trasfuso nell'art. 88 Ccnl 2007, prevede che la delibera del consiglio di circolo o di istituto contenga “i *nominativi del personale docente e Ata chiamato a prestare dette attività aggiuntive*”, “*sia l'impegno orario richiesto a ciascun interessato che il compenso spettante*” e chiarisce che “*degli incarichi conferiti deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica*”.

L'attribuzione dell'attività e del compenso, “con apposito incarico scritto”, resta, ovviamente, un compito del capo di istituto che anche in questo caso “*assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali*” (art. 396 T. U.) cui risulta soggetto e vincolato (vedi sentenza Tar Piemonte 131/79, e art. 25 comma 2 DLgs. 165/2001).

Visto che nei collegi si parla spesso di attività e non dell'individuazione di coloro che devono svolgerle si corre spesso il rischio che qualche dirigente faccia deliberare agli organi collegiali solo le attività per potere poi discrezionalmente attribuire l'incarico: è necessario non lasciare questo spazio e, come già previsto dalla Cm 243/99, impegnarci perché nelle delibere degli Organi collegiali vengano chiaramente indicati sia i nomi di coloro che sono incaricati, che i tempi previsti per lo svolgimento dei compiti e il relativo compenso.

Così facendo, tra l'altro, si semplifica notevolmente la contrattazione di istituto che diventa, almeno in parte, la ratifica di quanto deciso dagli organi collegiali.

Criteri attribuzione incarichi

Un esempio di contratto d'istituto

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale di tutto il personale docente, educativo e Ata, che si concretizza in attività collegialmente condivise nelle scelte e negli incarichi che ne derivano. Pertanto, i criteri generali per l'individuazione del personale cui attribuire incarichi aggiuntivi sono:

- *la disponibilità del personale a svolgere le attività aggiuntive. Le disponibilità saranno richieste a tutto il personale con circolare interna che indichi il tipo di incarico, l'impegno orario e il compenso relativo;*
- *l'equa distribuzione delle attività aggiuntive per non gravare con eccessivi incarichi sugli stessi soggetti;*
- *la rotazione, per garantire alla scuola un sempre maggior numero di professionalità capaci di assolvere ai compiti aggiuntivi.*

2. Gli incarichi per le attività da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica sono attribuiti nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli Organi Collegiali, sulla base del Piano annuale delle attività del personale docente deliberato, ai sensi dell'art. 28 comma 4 Ccnl 2007, dal Collegio dei docenti in data ... e sulla base del Piano annuale delle attività del personale Ata adottato, secondo la procedura prevista dall'art. 53 comma 1 Ccnl 2007, dal DS in data ...

3. Personale docente - *Le proposte di attività, debitamente strutturate, presentate in Collegio per l'approvazione, dovranno contenere, anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni docente, e l'individuazione dell'eventuali disponibilità a svolgere la suddetta attività aggiuntiva.*

4. Personale Ata - *La proposta di Piano delle attività formulata dal Dsga - sentito il personale - dovrà contenere anche la quantificazione dell'impegno orario richiesto per ogni unità di personale, e l'individuazione del personale disponibile a svolgere le attività aggiuntive.*

5. Il DS attribuisce ogni incarico con una lettera che indica:

- *il tipo di attività e i limiti cronologici di tale impegno;*
- *il compenso orario o forfettario spettante;*
- *le incombenze derivanti e l'eventuale delega ed ambito di responsabilità dipendenti dall'incarico attribuito;*
- *le modalità di certificazione degli impegni.*

Le lettere d'incarico sono parte dell'informazione per le Rsu.

6. Degli incarichi conferiti è data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo dell'istituzione scolastica.

7. Il Ds contratta con le Rsu per incarichi, non già previsti, di cui sia sorta l'esigenza nel corso dell'anno scolastico.

Supplenze temporanee

PERSONALE DOCENTE

La norma di riferimento per quanto riguarda le supplenze temporanee rimane ancora l'art. 1 comma 78 della L. 662/1996 (“*i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica*”) che successivamente è stata ribadita dal comma 10 art. 4 della L. 124/1999 (“*il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime*”). Infine è intervenuto anche l'art. 22 comma 6 della L. 448/2001 stabilendo che “*le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni*”.

Quindi, a partire da questi punti di riferimento cerchiamo di chiarire quale sia la situazione attuale.

Innanzitutto, come si vede, nessuna norma prevede — come invece sostengono troppi dirigenti - che per assenze inferiori ai 16 giorni nelle scuole medie e superiori oppure ai 6 giorni nelle elementari (art. 28 comma 5 Ccnl 2007), sia vietato conferire la supplenza, bensì che è obbligatorio conferirle superati questi limiti.

Per altro, come ha perfino ribadito la Corte dei Conti (Sez. III Centrale d'Appello, Sent. 59/2004), diventa necessario conferire la supplenza anche per periodi inferiori a questi limiti quando non è possibile provvedere alla copertura di assenze attraverso le uniche legittime (legittime proprio perché esplicitamente previste dalle norme vigenti) modalità diverse dal conferimento della supplenza, che sono solo quelle previste dal comma 78 dell'art. 1 L. 662/1996:

- *flessibilità dell'organizzazione oraria, che significa “spostare” le ore di lezione da una settimana a un'altra, certo non significa far entrare dopo o far uscire prima le classi, o addirittura smembrare e/o abbinare le classi, “soluzioni” (?) che di fatto configurerebbero un'interruzione di pubblico servizio;*
- *sostituzione con personale già in servizio, cioè con col-*

leghi che hanno ore a disposizione per il completamento delle 18 ore di cattedra (ore che devono essere indicate nell'orario settimanale e che non possono essere spostate senza il consenso del docente), oppure che hanno dato la propria disponibilità a “*prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali*” (art. 70 Ccnl 1995, art. 7 Dm 1316/2007, art. 30 Ccnl 2007).

Per quanto riguarda “*tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico*” nonché “*il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio*” e per evitare che questa definizione generale della questione si tramuti negli abusi (utilizzo compresenze, sostegno, ecc.) a cui molti capi d'istituto ci vorrebbero abituare, occorre fare qualche altra precisazione:

1) “*il servizio scolastico*” da assicurare non crediamo possa essere considerato alla stregua della semplice sorveglianza, ma bensì sia lo svolgimento dell'attività didattica programmata;

2) “*tempi strettamente necessari*” non possono essere individuati unilateralmente dal dirigente, ma sono quelli definiti “*dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto*”, cioè:

- “*ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto*”, cioè: Dm 1316/2007).

- “*nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegue un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio, in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni*” (art. 7 Dm 1316/2007).

- “*qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 7gg all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendente dalle sostituzi procedurali giustificative dell'assenza del titolare medesimo [quindi anche se l'assenza è giustificata da successive certificazioni, ndr]. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell'ipotesi che il docente completi tutto l'orario settimanale ordinario, ha egual-*

Riduzione dell'ora di lezione

1. Per motivi estranei alla didattica

L'art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 riconferma la Cm 243/79 che già prevedeva che "non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione" e la Cm 192/80 che ha consentito di ridurre tutte le ore di lezione. La responsabilità delle riduzioni è demandata ai "competenti organi della scuola" con le seguenti competenze:

- il Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi ... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), tenendo conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell'assenza della mensa o di altre particolari situazioni.

- il Collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando l'aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione.

- il Consiglio di circolo o d'istituto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8 Ccnl 2007).

- al dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). In tal caso, lo ripetiamo, al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni orarie. Alcuni dirigenti però, appigliandosi all'art. 3, c. 5 del D.l. 234/2000 *Regolamento dei curricoli dell'autonomia*, sostengono che "debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo", ma questo argomento non ha fondamento perché il *Regolamento* tratta di sperimentazioni didattiche che nulla hanno a che fare con la riduzione per motivi estranei alla didattica. Se qualche dirigente persevera con questa interpretazione, i docenti che ricevono un ordine di servizio che prevedesse il recupero, devono opporre formale "Rimostranza scritta" (art. 17 Dpr 3/57) e quindi attivare il contenzioso contattando la sede Cobas più vicina. Già diversi giudici ci hanno dato ragione.

2. Per altre ragioni

In questo caso "qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007). Il Collegio, che può prevedere la riduzione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare il recupero coerentemente alle finalità stesse della modifica, certamente non può destinare le frazioni residue per fare i tappabuchi e risparmiare sulle supplenze.

Personale Ata

La riduzione dell'orario a 35 ore

Il personale che può fruire della riduzione dell'orario settimanale da 36 a 35 ore è individuato nella contrattazione d'istituto sulla base dell'art. 55 comma 2 Ccnl 2007, che lo prevede per:

- a) tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agrarie, o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana;
- b) il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni, secondo la definizione di turnazione dell'art. 53 comma 2 lett. c Ccnl 2007;

- c) il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l'orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 51 Ccnl 2007) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 53 comma 2 lett. a Ccnl 2007). In base al comma 2 art. 55 Ccnl 2007, è nella contrattazione di istituto che viene definito il numero, la tipologia, la "significatività" dell'oscillazione e quant'altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell'orario settimanale in base ai suddetti criteri. Quindi, in conclusione:

- se nella scuola si verifica la condizione a) tutto il personale Ata ha diritto alla riduzione di orario;
- se nella scuola si verificano le condizioni b) e/o c) la contrattazione di scuola individuerà il personale Ata che ha diritto alla riduzione.

Gli incarichi specifici

Le risorse precedentemente destinate alle funzioni aggiuntive sono ora utilizzate per compensare "incarichi specifici che ... comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori" e "compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa ...". Per i collaboratori scolastici sono previsti: assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni con handicap e primo soccorso. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività (art. 47 Ccnl 2007). L'attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d'istituto con le Rsu. È opportuno che la Rsu chieda al Ds l'informazione preventiva sul piano delle attività del personale Ata e ne discuta in una assemblea con il personale prima di iniziare la trattativa.

Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo d'istituto sono destinate esclusivamente a retribuire le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente, educativo e Ata interno alla scuola per:

- la realizzazione del Pof e le sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;
- la qualificazione e l'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

L'art. 88 comma 1 del Ccnl 2007 stabilisce che le risorse del fondo devono essere ripartite tenendo conto della consistenza organica del personale docente e Ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto (es. istituti comprensivi) e delle diverse tipologie di attività. Sulle attività da retribuire delibera il Consiglio di circolo o d'istituto, che acquisisce la delibera del Collegio dei docenti (art. 88 comma 1 Ccnl 2007) e le proposte del Dsga - formulate dopo aver sentito il personale Ata - adottate dal dirigente scolastico, previa contrattazione con le Rsu (art. 53 comma 1 Ccnl 2007).

Sulla base dei criteri e delle modalità definite nella contrattazione di istituto (art. 6 comma 2 lett. m Ccnl 2007) il Ds attribuisce l'incarico. Adesso il comma 4 art. 28 Ccnl 2007 prevede esplicitamente - per quanto riguarda il personale docente - che tutti gli impegni siano conferiti in forma scritta, ma ricordiamo che già la Cm 243/99 prevedeva per tutto il personale che il capo d'istituto attribuisse con apposito incarico scritto, recante l'impegno orario previsto e il relativo compenso, le attività aggiuntive e che degli incarichi conferiti dovesse essere data pubblicità mediante affissione del relativo ordine di servizio all'albo della scuola. Si consiglia quindi di inserire tale procedura all'interno del contratto di scuola (vedi *Attribuzione incarichi* alla pagina precedente), tra l'altro il diritto alla conoscenza di queste delibere e degli atti conseguenti (attribuzione degli incarichi, con nominativi e corrispondenti compensi) è prevalente rispetto alle norme che tutelano la riservatezza (Tar Emilia Romagna Sez. II - sent. 820/2001; Trib. Cassino - sent. 9/3/2003; Trib. Camerino - sent. 165/2006).

Con il fondo sono retribuite, eventualmente anche in misura forfetaria, le seguenti prestazioni del personale (riportiamo il compenso orario al "loro dipendente" da cui bisogna sottrarre, oltre l'Irpef, anche le trattenute Impdap 8,75% e Fondo credito 0,35%):

- a) la *Flessibilità* (vedi pag. 13 di questa Guida) organizzativa e didattica e quindi le turnazioni, forme di flessibilità dell'orario di lavoro, intensificazione lavorativa, ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca di-

dattica. Il compenso annuale al personale docente ed educativo che attua la flessibilità è stabilito dalla contrattazione di istituto;

- b) le attività aggiuntive di insegnamento e quindi le ore svolte oltre l'orario obbligatorio con gli alunni per un massimo di 6 ore settimanali (35,00 euro), non forfetizzabili;

- c) le ore aggiuntive per i corsi di recupero destinati agli alunni con debito formativo (50,00 euro);

- d) le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, cioè gli impegni aggiuntivi svolti dai docenti senza la presenza degli alunni (17,50 euro);

- e) le prestazioni aggiuntive del personale Ata, sia oltre l'orario che "intensificate";

- collaboratore scolastico: 12,50 diurno; 14,50 notturno o festivo, 17,00 notturno e festivo;

- assistente amministrativo ed equiparati: 14,50 diurno; 16,50 notturno o festivo; 19,00 notturno e festivo;

- coordinatore amministrativo e tecnico: 16,50 diurno; 18,50 notturno o festivo; 21,50 notturno e festivo;

- direttore servizi generali e amministrativi: 18,50 diurno; 20,50 notturno o festivo; 24,50 notturno e festivo;

- f) i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di 2 unità, della cui collaborazione il Ds intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Il compenso è definito nella contrattazione di istituto con le Rsu;

- g) le indennità di turno nei convitti e scuole speciali:

 - personale educativo: 19,00 notturno o festivo; 37,50 notturno e festivo;

- personale Ata, solo aree A e B: 15,50 notturno o festivo; 31,50 notturno e festivo;

- h) l'indennità annua di bilinguismo e di trilinguismo nelle scuole slovene, nei casi in cui non sia già erogata altra indennità in base alla normativa vigente:

- 312,50 euro per gli insegnanti elementari;

- 195,00 euro per il personale Ata solo Area A e B;

- i) il compenso spettante al personale che sostituisce il Dsga o ne svolge le funzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 Ccnl 2007, detratto l'importo del Cia già in godimento (tabella 9 allegata al Ccnl);

- j) la quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 Ccnl 2007 spettante al Dsga. I parametri per il calcolo sono definiti nella tabella 9 allegata al Ccnl;

- k) i compensi per il personale docente, educativo ed Ata per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del Pof;

- l) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. Al Dsga possono essere corrisposti, fatta salva l'indennità di direzione, esclusivamente compensi, da non porre a carico del Fondo d'istituto (Sequenza contrattuale 25/7/2008), per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati

dall'Unione Europea, da Enti o istituzioni pubblici e privati. Nonostante dirigenti scolastici e Dsga presentino general-mente la questione avvolta da indeterminazione e incertez-ze, l'entità del fondo, attribuito dal Miur, è determinabile fin dal 1° settembre sulla base di semlici parametri (vedi sotto).

A queste risorse devono poi aggiungersi:

- sulla base dei relativi specifici fabbisogni comunicati dalle singole Istituzioni Scolastiche, le risorse destinate al paga-mento della quota fissa dell'indennità di direzione spettante ai Dsga, i compensi per indennità di biritrilinguismo solo per le scuole di lingua slovena (nell'ipotesi in cui per gli stessi fini non sia già erogata un'altra indennità), i compensi per l'in-denità di lavoro notturno e/o festivo solo per convitti, edu-candati e scuole speciali;

- i finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e tutte le somme introitate dall'Istituto scolastico per compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle de-rivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o sog-getti privati, comprese le famiglie cui potrà essere richiesto un contributo per le attività integrative (peraltro già previste fin dal 1924 col Regio Decreto 965 che però ne imponeva l'assoluta e totale gratuità!);

- il finanziamento previsto dalla L. 440/97

- il finanziamento per progetti relativi alle Aree a rischio, a for-te processo immigratorio e contro l'emarginazione scolasti-ca (art. 9 Ccnl 2007).

Fondo d'istituto

per l'a.s. 2009/2010

La differenza tra le cifre che riportiamo nello schema e quelle previste dall'art. 85 comma 2 Ccnl 2007 è determinata dal fatto che l'art. 85 indica cifre “*di lor-do degli oneri riflessi a carico dell'ammini-strazione*” mentre le Tabelle allegate allo stesso Ccnl, relative ai compensi a cari-co del fondo d'istituto, indicano cifre al “*lordo dipendente*”. Pertanto, rispetto al-le cifre previste dall'art. 85 sono già de-dotti gli oneri relativi all'Inpdap “Stato” (24,20%) e all'Inap (8,50%). Per ottenere il compenso netto spettante a ogni la-vratore bisogna poi sottrarre ai com-pensi determinati in base alle Tabelle contrattuali la quota Inpdap “dipender-te” (8,75%) e il Fondo credito (0,35%) e quindi la massima aliquota Impet applica-ta al singolo dipendente.

Ccnl 2007 - art. 6 c. 2 lett. 1		
Compensi relativi a eventuali ulteriori finanziamenti	=
Somme eventualmente non spese nei precedenti anni scolastici	=

NB dal numero dei docenti sono esclusi gli insegnanti di religione; nella scuola superiore il numero di docenti di sostegno da considerare è quello ottenuto moltiplicando i posti per 0,37 (rapporto na-zionale tra organico di diritto e organico di fatto)

Flessibilità nel lavoro docente

Da quando è stata prevista la possibilità di retribuire la *Flessibilità*, la sua definizione è diventata il tormentone di tutti i contratti d'istituto. In genere i Ds cercano di limita-re il concetto di flessibilità alle generali indicazioni ripor-tate nel Ccnl e nel comma 2 dell'art. 4 del Dpr 275/99, che - per altro - sottolinea esplicitamente che: “*le istituzioni sco-lastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ri-tengono opportune e tra l'altro:*”

- l'articolazione modulare del monte ore annuale;
- la definizione di unità di insegnamento inferiori all'ora con obbligo di recupero (vedi pag. 14);

- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, rispet-tando l'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche per gli alunni diversamente abili;

- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
Ma lo stesso Ministero quando ha dovuto fornire proprie indicazioni sulla flessibilità (vedi *www.pubblica.istruzione/itar-gomenti/autonomia/default.htm*), non ha potuto fa-re a meno di considerarle che degli esempi non essendo assolutamente possibile esaurire una casistica che ogni scuola può arricchire.

Infatti, il Ministero suggerisce, “*tra l'altro*”, che:

“*I tempi dell'insegnamento possono essere infatti combinati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare * specifici percorsi di accoglienza, continuità, orientamento e/o riorientamento;*

** fasi di insegnamento intensivo seguite da altre di appoggio;*
** attività laboratoriali pluridisciplinari;*
** diminuzione del numero delle discipline mediante la concen-trazione del loro monte ore annuale in un solo quadrimestre.*

... A loro volta i gruppi di alunni possono essere articolati per realizzare, tra l'altro, all'interno del normale orario curricolare:

** gruppi più grandi per le lezioni frontali;*
** gruppi più piccoli per le esercitazioni, il sostegno, il recupero, l'approfondimento;*
** gruppi temporanei di livello e/o di riaddeamento;*
** gruppi di laboratorio;*
** gruppi per le discipline opzionali;*
** gruppi per le discipline facoltative.*

... Per affrontare le difficoltà ... Le scuole possono così organiz-zare, tra l'altro, nel normale orario curricolare:

** moduli di allineamento ... indirizzati a piccoli gruppi nei qua-li gli allievi, oltre a proseguire il normale programma di studio, sono guidati a lavorare sulle carenze individuali;*

** discipline e attività nelle quali gli alunni possono ottimizzare l'uso delle proprie capacità;*

** moduli di passaggio da un indirizzo a un altro della scuola superiore;*

** moduli di passaggio dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale;*

** moduli di riaddeamento per chi rientra nel sistema istruzione. Per promuovere le eccellenze ... Le scuole possono così orga-nizzare, tra l'altro, nel normale orario curricolare o nella quota facoltativa del curricolo:*

** moduli di approfondimento per gruppi di eccellenza;*

** moduli di riorientamento per la scoperta di specifiche voca-zioni;*

** discipline e attività destinate a costruire crediti formativi ag-giuntivi”.*

Se sono queste le attività che, “*tra l'altro*”, il ministero ri-esce a suggerire allora pare una conferma a quanto soste-niamo da tempo: da sempre il lavoro docente è “flessibi-le”. Concludendo, proprio sulla base della normativa vi-gente (art. 88 comma 2 lett. a Ccnl 2007, art. 4 Dpr 275/1999, D.l. 23/4/2000), pare ci siano tutte le condizioni per consentire agli Organi collegiali e alle Rsu di dare una definizione della flessibilità legata alle specifiche attività delle diverse scuole, senza dover sottostare alle “*inflessi-bili*” determinazioni dei Dirigenti scolastici.

Funzioni strumentali al Pof

L'art. 33 Ccnl 2007 ha confermato l'istituto delle *Funzioni strumentali al Pof*. Il Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico definisce criteri di attribuzione, numero e desti-natari di queste funzioni. In caso di concorrenza tra più aspiranti il Collegio procede all'elezione a scrutinio segre-to. I compensi sono decisi dalla contrattazione tra Rsu e dirigente. Le risorse per retribuire tali funzioni sono attri-buite direttamente alla scuola. Non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento. Nel caso in cui il Collegio non attivi queste funzioni nell'anno di assegnazione delle relative risorse, si potranno utilizzare le stesse somme nel-l'anno scolastico successivo, con la stessa finalità. Tenendo conto che tutti i docenti sono strumentali alla realizzazio-ne del Pof e al fine di depotenziare il sempre possibile uso discriminatorio di queste funzioni, il collegio deve riappro-priarsi del suo ruolo di programmazione e gestione delle attività organizzativo-didattiche indicando un numero massiccio di funzioni strumentali e contestualmente il monte ore corrispondente, in modo che la Rsu possa pro-cedere allo stesso trattamento economico a parità di ore.

Per contattarci

per le lettere:

- giornale@cobas-scuola.org

- *Giornale Cobas, piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo*

per i quesiti, compilare il form alla pagina del sito <http://www.cobas-scuola.it/inviatoci.html>

Segnaliamo inoltre che sono disponibili numerose risposte ai quesiti pervenuti alla pagina del sito <http://www.cobas-scuola.it/faqFrame.html>

Licenziati? Merito? No, solo non riassunti

Nella calura agostana e nell'assordante silenzio mediatico il Governo sta per produrre il più grande licenziamento di massa nella storia della Repubblica. Da settembre ci saranno quasi 17 mila cattedre in meno per gli insegnanti precari. Tra pochi giorni, contando anche il taglio dei bidelli e degli amministrativi, ci saranno più di 20.000 disoccupati ad aggiungersi all'esercito crescente dei senza lavoro italiani. Le classi avranno meno docenti ma più alunni e saranno dunque a rischio sicurezza. Si prevede infatti che le classi dall'anno prossimo saranno mediamente composte da 26 bambini all'asilo, 27 alle elementari e 30 in medie e superiori contro una media europea di 15-20 studenti. Nonostante queste cifre il Ministro va da tempo ripetendo che in Italia ci sarebbero più insegnanti per studente rispetto alla media europea (una vecchia mezza verità, infatti non viene spiegato che nella conta questi signori mettono anche gli insegnanti di sostegno che in Europa non esistono ... Di fatto però le nostre sono le classi più affollate d'Europa). La scuola viene colpita come mai è stato fatto dal dopoguerra ad oggi e i mezzi di comunicazione parlano di realtà scolastica solo in riferimento alla pittoresca proposta leghista dei test di dialetto per i docenti, tutti i telegiornali riportano la decisa condanna della Chiesa della sentenza del Tar Lazio che preclude gli scrutini agli insegnanti di religione ed esclude l'ora di religione dalla valutazione globale degli studenti (dopo mesi di torpore la Santa Sede torna a condannare). I mass media danno risalto alla notizia del ricorso del Ministero contro la sentenza del Tar Lazio sugli insegnanti di religione. Mentre migliaia di docenti precari stanno per essere cacciati dalla scuola la preoccupazione della Gelmini è quella di mettersi subito sull'attenti per la Santa Sede e ricorrere a favore dei colleghi di religione che non rischiano nulla. La Gelmini ha affermato: "L'ordinanza del Tar tende a sminuire il ruolo degli insegnanti di religione cattolica, come se esistessero docenti di serie A e di serie B". E i 17.000 docenti precari che verranno cacciati via il mese prossimo cosa sarebbero? Docenti di serie C? Il Ministro lo sa che i precari di religione sono gli unici tra i docenti precari ad avere lo stipendio assicurato e gli scatti di anzianità? Un licenziamento di massa nel settore più importante del Paese e nessuno alza la voce. Questo è davvero uno strano Paese.

Lettere

Al Ministro Gelmini,

Chi le scrive, non intende utilizzare nessun garbo, nessuna cortesia, nessuna frase di circostanza, perché non li merita. E proprio di merito desidero parlarle: il suo accattivante slogan, per i fessi, beceri, ignoranti, imbambolati e decerebrati dalla tv del suo capo, che continuano a votarlo, permettendo, per compiacerlo, che persone come lei siano alla guida di un ministero, che fu di Gentile, che ha nelle mani il futuro della nostra nazione. A proposito di merito, le chiedo: perché il merito è richiesto solo a noi e - dove inequivocabilmente presente per punteggi maturati con anni di servizio per lo Stato, master, specializzazioni, lauree, aggiornamento - messo in dubbio? Forse perché provenienti dalle regioni sbagliate?

Le chiedo, quando ha fatto l'esame di abilitazione lo ha sostenuto in calabrese, bresciano o italiano? Era abbastanza virtuosa l'Università che l'ha riconosciuta avvocato? Quanto era lei "radicata" nel territorio? Giusto il tempo di una abilitazione, "mordi e fuggi", altro spot a lei caro. Ma lei aveva fretta, doveva lavorare, noi invece viviamo di rendita e manna.

Ma si sa, quello che vale per noi, non vale per voi! Voi potete essere al di sopra di tutto, delle leggi, del merito, dei tribunali, di tutto! Potete ritenere opportuno, legiferare su prostituzione, quando il premier frequenta escort. Partecipare al *Family Day* accanto alla Chiesa un po' distratta, quando ognuno di voi nella vita e nell'esempio è ben lontana non solo dalla morale cattolica ma da parole come "dignità e onore" di cui parla l'art. 54 della *Costituzione*.

Sa di cosa parlo? Quella carta in cui è scritto che l'Italia è una, che non accetta discriminazioni, che le scuole private non devono comportare "nessun onere per lo stato", che la scuola è laica. Ma come ha avuto modo di chiarire in questi giorni, attraverso la nota del suo ministero agli Usp, le leggi si applicano se da voi ritenute opportune. Infatti per lei non è opportuno ricorrere al Consiglio di Stato, che potrebbe rifilarle l'ennesima sconfitta, è opportuno invitare gli Usp, a non applicare una sospensiva, per legge immediatamente esecutiva, perché come ben sappiamo le guasterebbe i rapporti con la *Legge*. O diciamocelo chiaramente, a questo punto non c'è più bisogno di pensarlo o bisbigliarlo, ormai i tempi sono maturi: gli italiani vostri elettori sono cotti a puntino, da tutta la vostra indecente campagna propagandistica. Basta ipocrisie: i *terun* vi stanno sulle scatole e stiano a marcire nelle gabbie di fame e

povertà che lei ha costruito ad hoc con i tagli. Perfino i vostri alleati del Sud lo sanno, e provano ad alzare la voce. Come ben dice lei però tutto si risolverà, con buona pace di chi vi vota. Arriverà super Silvio e metterà tutto a posto.

Su una cosa volevo però rassicurarla: non soffre di nessuna sindrome di Stoccolma, è solo che tutte le marachelle che le combina il suo compagno di merende Giulio, non nuociono al vostro idillio, perché siamo noi a pagarle. Lei sta e continuerà a stare benissimo. Desidero per onestà intellettuale riconoscerle un grande merito: il fatto che tutto quello che sta facendo alla scuola pubblica, alle famiglie di precari che butta per strada, al nostro futuro, lo fa con grande imperturbabilità. Anzi, ci gode e si accanisce, con vero sprezzo, tutt'altra tempra rispetto a quella piagnona della Moratti. I suoi insulti, insieme a quelli dell'onorevole Brunetta rimarranno nella storia: da "pirata" a "prof meridionale", da "esaminare" a "guide turistiche". Ma si sa, noi per lei siamo neanche delle bestie, ma dei vegetali, con l'ultima sparate dei vivai, si è davvero superata in rispetto! E la prego di finirla con gli spot e le promesse di immissioni, ammortizzatori ecc., non ci crede nessuno! Come avete ampiamente dimostrato, non avete bisogno di nessuno, non v'interessa il consenso, se non quello elettorale. E fino a quando ci sarà un tubo catodico funzionante quello non vi mancherà! Grazie per averci rubato la capacità d'indignarci! Si riposi che a settembre c'è da distruggere quel che resta della scuola italiana!

Non c'è più religione

Trovo la sentenza 7076 del Tar del Lazio oggettivamente seria e limpida. Essa ha chiarito che "sul piano giuridico, un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può assolutamente essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico". E come dargli torto? Avere fede nel cattolicesimo non può costituire un "di più" rispetto allo studente che non ce l'ha o ce ne ha un'altra. La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica deve essere libera e in nessun modo condizionata. Questo dice il Tar, e lo dice in sintonia, e non contro, il Concordato, le Leggi e i Regolamenti della Scuola. Ma dice pure altro: "lo Stato (...) non può conferire ad una determinata confessione una posizione dominante". E in effetti, nella scuola pubblica, di questo si tratta: di un dominio del pensiero cattolico, non solo dell'Irc; dominio culturale e sociologico, che si appalesa in mille modi: dall'induzione a ricordare le feste cattoliche al grondare di crocefissi su ognuna delle sue pareti. Ma la CCAR [chiesa cattolica apostolica romana, ndr] sa solo "minacciare" che i vescovi non possono restare in silenzio "di fronte a questa assurdità". Ah sì? I vescovi parlino pure, chi glielo vieta (anzi, il servilismo statale

li incoraggia quotidianamente); ma non sperino che la loro indignazione d'ordinanza si sostituisca ai pronunciamenti di un tribunale o, meglio ancora, ai valori e ai principi che tali pronunciamenti affermano e difendono. Come al solito, una legge favorevole è sacrosanta, una legge contraria diventa ignobile e sbagliata ... Il problema del discriminare lo studente che non vuole la lezione di cattolicesimo rispetto a chi la sceglie non mi sembra solo materia di legge; la religione cattolica, proprio perché è un insegnamento facoltativo, non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. E invece, col meccanismo dei crediti allargato all'Irc, addirittura si premia chi sceglie la facoltativa ora di religione! Non mi meravigliano i cardinali, impauriti del tracollo del numero di studenti che si avvalgono; non mi meraviglia la cattolicissima signorina Binetti, che critica la sentenza 7076 accusandola di creare professori di serie A e di serie B (dovrebbe invece riflettere sulla situazione reale degli studenti che non fanno religione: loro sì che sono trattati da serie B o anche meno). Mi meraviglia la mia ministra Gelmini che strilla ricorsi ben sapendo che la legge, la logica, la storia, la vita stessa della scuola le è contro!

Calogero Martorana

Vorrei fare un intervento da Cattolico-praticante: faccio parte di un Consiglio parrocchiale, di un movimento di coppie cristiane, di un'associazione di volontariato, ecc. e trovo comunque giusta la sentenza del Tar. Dirò di più: non c'è mai stato alcun problema nella mia scuola. Non capisco quali siano questi crediti di cui si parla. Durante gli scrutini di giugno, in una situazione di parità di voti, ho chiesto io di applicare la legge che prevede lo scorporo del voto dell'insegnante di Irc, che rimane solo come parere e non come voto, e nessuno ha protestato. Anzi, sarei del parere che forse sarebbe ora di togliere questa ora di Irc. Per chi ha fede e ci crede veramente se ne guadagnerebbe in credibilità. Nella mia scuola le pareti non "grondano di Crocefissi", come dice Calogero. Non ce ne sono e nessuno protesta.

Quando un alunno, che conosce la mia partecipazione attiva, mi ha chiesto come mai non tendevo il Crocefisso in aula, gli ho risposto che è meglio così, visto il comportamento non solo "non cristiano" ma spesso "non umano" che c'è tra loro, con rancori, bestemmie e quanto di peggio.

Ma il problema dei crediti è più ampio: ha senso dover dare 10 in educazione fisica ad un alunno che passa le due ore seduto in palestra a parlare al cellulare e che però siccome milita in serie C di calcio, semiprofessionista, non può non avere 10. È come dire che chi scrive sul giornale parrocchiale deve avere 10 in Italiano.

Forse è il caso di fare ordine e per ridurre l'orario scolastico, anziché togliere ore all'informatica o alla matematica, cominciare a recuperare tre ore: una di Irc e due di educazione fisica.

Saluti Roberto

Pettini e code

La *Legge* ha stravinto: Grazie Gemini! Lunedì 13 luglio gli insegnanti precari della nostra provincia hanno manifestato davanti agli uffici del Provveditorato "contro gli inserimenti dei colleghi del Sud" dando inizio ad una ridicola guerra fra poveri. Alcune premesse: il DM 42/09 sulle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo (quindi dei precari storici o di nuova inclusione), vieta il trasferimento. La Gelmini, non ha letto, evidentemente, le leggi dello Stato n.124/99 (aggiornamento e trasferimento ad altra provincia) e 333/01 (inserimento sulla base del punteggio spettante), pur citandole addirittura nelle premesse del decreto e richiamandole in calce ("per quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3.5.1999 n. 124"). Secondo il Ministero, chiunque avesse fatto domanda di trasferimento in altra provincia sarebbe finito in coda alla graduatoria di quella provincia, di fatto azzerando il proprio punteggio, che, ricordo, rimane l'unico strumento di meritocrazia. Il Ministero Gelmini, come tanti insegnanti probabilmente ignorano, era a conoscenza di una sentenza emessa dal Tar Lazio prima e del Consiglio di Stato poi, che invalidavano l'ennesima gelminata.

I sindacati rappresentativi che avrebbero dovuto difendere i diritti dei precari, tacevano o consigliavano al Ministero di trovare un escamotage per aggirare tutto ciò che era diventato fastidioso e d'impaccio; il tutto solo per non perdere i propri tesserati in un inutile sforzo campanilistico. Tutto ciò ha gettato le graduatorie ad esaurimento nel caos dato che oltre 6000 precari hanno vinto il ricorso contro la coda, ottenendo l'inserimento a pettine e cioè secondo il proprio punteggio. Il ministero Gelmini contrattacca proponendo il "principio della continuità", scoraggia i precari minacciando ritardi nelle operazioni di assunzione e nel frattempo invita a cambiare mestiere, reinventandosi come guide turistiche, nonostante la professionalità acquisita attraverso la laurea, le scuole di specializzazione e l'esperienza in aula. Su tutto ciò aleggia la leggenda del "Precario del Sud" (contro cui è stato organizzato il sit-in di lunedì in città) fannullone e irresponsabile che, dopo aver a lungo poltrito accanto al telefono in attesa di una supplex, imbraccia la valigia di cartone e corre e rubare il posto al "Precario del Nord", inserendosi davanti a quest'ultimo.

Io "Precario del Nord" dico NO e invito i miei colleghi a fermare questa cultura leghista del cortile, a riflettere sul fatto che le ordinanze sospensive provengono da tribunali italiani e dal Consiglio di Stato, a pensare come cittadini di una nazione e membri della comunità europea, ad essere difensori della legalità e dei principi costituzionali (e portatori degli stessi ai nostri alunni), a non stare ai giochi di chi vuole una lotta fra pezzenti di diversa ubicazione geografica per nascondere un progetto di demolizione della Scuola Pubblica italiana.



C'è poco da ridere

Decreto "sicurezza" e razzismo a scuola

di Beppi Zambon

Quello che difficilmente è percepibile, se non da chi opera all'interno della scuola, è il cambiamento di clima, di rapporti sociali, di sensibilità civica che vi alligna e si propaga. È un cambiamento culturale che si va infiltrando e, con i suoi umori marcescenti, incrina le fondamenta, del luogo

dove si formano i futuri cittadini. Un cambiamento che risente di quanto si è andato seminando a profusione nella società da almeno un decennio a questa parte per rompere quel "contratto sociale" che è insito nella *Costituzione* stessa: non a caso è stato uno dei primi punti di applicazione in cui si è materializzato il cambiamento col concorso

di tutte le forze politiche. Il razzismo, esplicito o latente con cui dobbiamo fare i conti quotidianamente nella scuola, è un frutto di questo cambiamento. La cultura popolare italiana sempre è stata ed è impregnata di questo concime organico, basti pensare agli epiteti, ormai in disuso di terroni e polentoni degli anni '60 e '70, su di essa ci sono andati a nozze leghisti di tutte le risme fino a ridarne una nuova veste e "dignità" politica, capace di una rappresentanza istituzionale, locale e nazionale, qual è quella odierna, che rilancia a gran voce il dialetto locale nelle scuole, gli stendardi regionali, il "va pensiero" verdiano, e quant'altro in un indistinto polpettone avvelenato.

Questa disseminazione della xenofobia nella società si è accompagnata con la gestione politica e amministrativa della paura dell'altro, qualunque esso fosse migrante, disoccupato, punkabestia, gay o altro comunque, che porta a offrire - richiedere una società disciplinata, gerarchizzata, controllata e controllabile in ogni suo ambito. È il trionfo nelle città, grandi e piccole, degli sceriffi, delle telecamere, dei guardoni, delle ronde, è il trionfo della società dello spettacolo, di cui quotidianamente seguiamo la telenovela.

Padova è stata, ancora una volta, una città laboratorio di queste pratiche securitarie e di questa fomentazione razzista, in una convergente manipolazione propagandistica di forze politiche diverse - almeno per origine - di governo e di opposizione, almeno nella città: la *Lega* e gli odierni *Pd* con in testa il sindaco Zanonato, che ha fatto della sicurezza il suo cavallo di battaglia ed è, comunemente, appaiato al sindaco di Verona Tosi, oltre che al più noto Cofferati.

Ricordiamoci del muro di via Anelli, che ha fatto il giro del mondo in pochi giorni, assunto come strumento per separare socialmente la città sana da quella avariata e contaminante dei migranti, una enclave, un apartheid, in nulla dissimile al - giustamente - esecrato muro in Palestina.

Ma ricordiamo anche che lì a due passi vi è la straordinaria esperienza educativa - raccolta anche in un recente libro - della scuola *Giovanni XXIII*, che vede la felice convivenza di bimbi di ben 18 nazionalità, frutto dell'ordinario lavoro di splendide maestre, che abbatte quotidianamente tutti i muri. Un muro - quello di via Anelli - enfatizzato dai media italiani come soluzione alla paura della criminalità e degli stranieri, mai come infame riproposizione del ghetto e della segregazione razziale, su questo nodo - a suo tempo - avevamo chiamato, come *Cobas*, tutti gli operatori educativi a riflettervi.

Questo non è bastato né come esperienza né come discussione alla città, ai suoi amministratori, tanto che, a distanza di un paio di anni, que-

sta soluzione (un muro) viene sollecitata per risolvere un problema di promiscuità tra la scuola elementare *D. Valeri* e il Ctp collocati in edifici adiacenti, separati - poveri noi - solo da una esile rete a maglie. Solo un sollecito intervento delle organizzazioni antirazziste, dei *Cobas*, del *Centro Studi per la Scuola Pubblica - Cesp* ha permesso di fare di questo traumatico episodio, un momento di crescita e di discussione collettiva, concretizzatesi in uno specifico convegno, molto partecipato e ricco di spunti concreti. Anche in questo caso i media hanno pescato nel torbido, diffondendo, a videate e a paginate, curiosità morbosa, paura del diverso (straniero e di colore), soluzioni discriminatorie e segregazioniste, in un irresponsabile crescendo, in cui ancora una volta il sindaco Zanonato ci ha marciato alla grande pompando a dismisura sul qualunque senso di paura e desiderio d'ordine, necessità di controllo sociale, tutti istinti propri del cittadino, disorientato dal venir meno dei consolidati valori etici del vivere in comune, della cittadinanza universale.

Per molto tempo, qui nel Nord, si sono coltivati i peggiori umori viscerali della bestia umana, legittimati, anche, da chi un tempo è stato identificato con la sinistra e i suoi valori di giustizia, uguaglianza e libertà e quindi porta con se una ancor maggiore corresponsabilità in tutti quegli elementi xenofobi e discriminatori, che ritroviamo nel pacchetto sicurezza: dai medici spia ai presidi poliziotti o nei provvedimenti dei sindaci, che si stanno diffondendo a macchia d'olio, che vogliono privilegiare negli interventi sociali (casa, disoccupazione, mutui) i cittadini italiani e solo in subordine, se restano fondi, attribuirli anche ai cittadini migranti.

I razzisti patentati trovano il terreno dissodato nel Veneto, nel Nord, in Italia ed anche in Europa, posto che ogni pesante crisi economica fa emergere i peggiori egoismi sociali: la storia dell'umanità n'è piena.

In questo contesto sociale di latente ma dilagante xenofobia, nella scuola, nell'ultimo periodo di sono presentati diversi episodi che segnalano la penetrazione sociale di pratiche - a volte inconsapevolmente tanto ampia n'è la pervasività - discriminatorie, palesemente razziste: a Genova in un Istituto Tecnico e Professionale (nei professionali è concentrata la maggior parte degli studenti figli di migranti) viene richiesto il permesso di soggiorno, pena l'esclusione dall'ammissione all'esame di stato, i nomi degli interessati vengono scritti sulla lavagna di classe; a Padova, ugualmente, viene richiesto, tramite circolare letta nelle classi, tale permesso per l'esame di idoneità per la III area professionalizzante; pochi giorni dopo a Napoli, viene

chiesto, invece, il codice fiscale, pena ancora una volta l'esclusione dal compimento dell'iter scolastico.

Tutti interventi illegittimi ed illegali che non hanno riscontro alcuno nella normativa vigente, così come lo stesso ministero dell'istruzione ha dovuto sottolineare.

Su questi episodi, in particolare su quello avvenuto all'Ipssc *Da Vinci* di Padova, siamo intervenuti, come *Cobas scuola* e come *Razzismo Stop*, attraverso una diffida agli Uffici Scolastici competenti e con degli interventi di denuncia sociale, con una conferenza stampa e dei volantaggi nelle scuole. Lo scopo non era la demonizzazione dell'insipienza del dirigente scolastico, bensì l'ottenimento - così come è avvenuto - di una specifica e precisa presa di posizione da parte degli Uffici Scolastici responsabili territorialmente che fosse un elemento di garanzia per tutti gli studenti stranieri presenti nelle scuole italiane.

Questo obiettivo è stato raggiunto, gli stessi successivi tempestivi interventi ministeriali a Vicenza (all'IPSS *Boscardin*) e Napoli, ne sono la testimonianza concreta, effetti di cui ci sentiamo, in parte, protagonisti, ma questo non ci lascia per niente tranquilli: è diventato legge il DdL "sicurezza", che assieme alle ronde, ai medici spia, introduce una significativa modificazione alla normativa, relativa agli studenti stranieri, fino ad ora vigente nella scuola.

Infatti tutte le garanzie di frequentare la scuola pubblica permangono per gli studenti stranieri, regolari o meno, ma solo fino all'espletamento dell'obbligo scolastico: vale a dire fino al 15° anno di età, conseguentemente non viene garantito la conclusione del percorso scolastico negli istituti professionali e tanto meno in quello tecnico o liceale. L'introduzione di questa subdola precisazione, insignificante per coloro che non hanno familiarità con la normativa e l'organizzazione scolastica, di fatto crea la premessa per il forzoso allontanamento dalla scuola pubblica degli studenti stranieri con età superiore di 16° anni, anzi con l'introduzione dell'obbligo di denuncia da parte dei dirigenti scolastici, determina la forzata clandestinizzazione del compagno di banco, che per sottrarsi all'espulsione o al centro di detenzione, si deve eclissare.

Il problema è, quindi, più che mai aperto e di grande attualità politica e sociale. Lo diciamo con la consapevolezza che pochissimi - ahinoi - sono a conoscenza di queste infide modificazioni legislative, che hanno pesanti ripercussioni sociali, che non trovano una adeguata eco nelle mobilitazioni sociali, che non trovano una sponda istituzionale che se ne faccia carico, il tutto mentre si blatera di veline e si ridacchia sul miracolo prostatico di Berlusconi.

Gocce nell'oceano

43.000 licenziamenti e 32.000 pensionamenti, solo 16.000 assunzioni

di Francuccia Noto

È stato pubblicato dal Miur il Dm 73/09 con il quale si dispongono le assunzioni con contratto a tempo indeterminato per i dirigenti scolastici (647 posti), il personale docente (8.000 posti) ed Ata (8.000) per l'anno scolastico 2009/2010.

Intanto è da sottolineare la scarsa tempestività del Miur che pubblica il decreto ai pri-

mi di agosto, mettendo in difficoltà gli *Uffici scolastici provinciali* che in questo periodo sono notevolmente impegnati con utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e nomine dei precari. Chissà se gli *Uffici scolastici provinciali* riusciranno a smaltire anche le immissioni in ruolo entro il 31 agosto?

Si prevedono specifici vincoli rispetto alle modifiche ordinarie e ai tagli previsti dal piano Gelmini-Tremonti, per

cui le immissioni in ruolo saranno consentite solo per poche tipologie di insegnamento: essenzialmente sostegno e scuola dell'infanzia. La suddivisione delle immissioni dovrebbe essere questa: 4.303 nel sostegno, 1.941 nell'infanzia, 553 nella primaria, 734 nella secondaria di I grado, 438 nella secondaria di II grado e 13 unità di personale educativo.

Mentre per il personale Ata,

sempre in considerazione del piano di tagli, si prevedono percentuali comprese tra il 10 e il 14% tra i vari profili, garantendo almeno un'assunzione per ogni profilo in presenza di limitate disponibilità. Per quanto riguarda le cifre bisogna dire che il contingente di personale assunto è solo una goccia nell'oceano sia per il personale Ata che per quello docente.

Chi non ha presente i numeri della scuola può ritenere che 16.000 assunzioni siano una quantità cospicua.

Se si considera, invece, che solo quest'anno ci sono stati 32.000 pensionamenti, che per l'a.s. 2009/2010 sono stati tagliati più di 40.000 posti, che nell'a.s. 2008/2009 sono stati impegnati 300.000

precari (oltre 130.000 con incarico fino a termine dell'anno scolastico o delle lezioni - più di 60.000 Ata e il resto docenti) ci rendiamo conto che si tratta di cifre ridicole, insultanti. Addirittura si coprono solo un quinto delle 40.000 cattedre disponibili, a significare che i posti ci sono ma che il Miur non li vuole assegnare.

Purtroppo la beffa risulta più grave di fronte ai proclami propagandistici del Miur e di qualche sindacato concertativo.

Vedremo se i precari della scuola, davanti all'ennesimo affronto sapranno mostrare un adeguato grado di unità e di combattività, condizioni imprescindibili per riuscire a fermare e invertire la rotta del ministero.



Elezioni RSU

Situazione incerta per il rinnovo delle Rsu nella scuola. A fine 2009 vanno in scadenza le Rsu elette nel 2006 e si dovrebbe provvedere a una nuova tornata elettorale. Così non è per due motivi:

- il nuovo assetto contrattuale delineato in un accordo tra il ministro Brunetta e i sindacati concertativi, *Cgil* esclusa;
- il cosiddetto decreto Brunetta che ridisegna i comparti del Pubblico Impiego ma

che è ancora in discussione in parlamento.

Se si compirà il disegno di Brunetta e soci verrà modificato il comparto Scuola. Sostiene, quindi, Brunetta che se si modificherà il comparto perché procedere a nuove elezioni? Il ragionamento non farebbe una grinza se tutto il piano delineato da Brunetta e sindacati ipercomplici fosse pronto all'uso, il che non è.

La *Cgil* in perfetto isolamento, nel giugno scorso, a fronte di accordi pregressi ancora in vigore e di nuove modalità contrattuali ancora da definire, ha indetto il rinnovo delle Rsu. Altri sindacati preferirebbero rinviare le elezioni il che potrebbe significare non farle più perché nel frattempo potrebbe divenire operativa la modifica delle Rsu di scuola. Nel frattempo l'*Aran* (l'agenzia che contratta per conto del governo) ha emanato una bozza di calendario per le prossime elezioni Rsu che riportiamo di seguito, convocando i sindacati concertativi

per il 2 settembre per l'eventuale avvio ufficiale delle procedure elettorali:

- 5 ottobre 2009. Annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale.
- 6 ottobre 2009. Le istituzioni scolastiche rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste.
- 15 ottobre 2009. Termine per l'insediamento della commissione elettorale

- 19 ottobre 2009. Termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
- 24 ottobre 2009. Termine per la presentazione delle liste elettorali.
- 14 novembre 2009. Affissione delle liste elettorali all'albo della scuola.
- 23-25 novembre 2009. Votazioni.
- 26 novembre 2009. Scrutinio.
- 26 novembre - 1 dicembre 2009. Affissione risultati elettorali all'albo della scuola.
- 2 dicembre 2009. Le istituzioni scolastiche inviano il verbale elettorale finale all'*Aran*.



Le nuove classi di concorso


Lo scorso 12 giugno è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri la bozza di regolamento (in applicazione dell'art. 64 della legge 133/2008) riguardante la re-

visione delle classi di concorso delle scuole medie e superiori. Le novità riguardano soprattutto le scuole superiori, in vista della controriforma prevista per l'a.s. 2010/2011, tra-

mite accorpamenti di classi di concorso affini. Non mancano, però, l'eliminazione di alcune classi anacronistiche e l'aggiunta di alcune nuove. Complessivamente l'interven-

to coinvolge il 10% delle 400.000 cattedre della scuola secondaria. Nella bozza, tra l'altro, si legge che "il personale docente, già titolare di insegnamenti compresi nelle classi di concorso che sono confluite nelle più ampie classi di concorso, di cui agli *Allegati A e C*, sono abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nelle nuove classi e partecipano, ove necessario, agli appositi corsi di riconversione professionale non abili-

tanti, gestiti, senza oneri a carico dello Stato, dai competenti *Uffici scolastici regionali nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio per la formazione ... Con apposito decreto del Ministro vengono individuate le classi di concorso per le quali saranno attivate le iniziative di riconversione".* Scopo dell'operazione sembra, quindi, agevolare la collocazione dei tanti docenti che nei prossimi anni andranno in soprannumero.



Affari a L'Aquila

La gestione del dopo terremoto

di Ettore D'Incecco

Gestione dei terremotati

Sin dai primi momenti l'intervento della *Protezione Civile* si è distinto per una gestione centralistica, che non ha lasciato spazio a nessun ente, organizzazione volontaria o altro singolo che volesse aiutare gli sfortunati aquilani, se non sottomettendosi gerarchicamente ad essa. Anzi, episodi di sostegno spontaneo sono stati, dalla *Protezione Civile*, sconsigliati, scoraggiati o osteggiati, come diverse esperienze avvenute nei campi di controllo (altrimenti dette tendopoli) hanno testimoniato. Inoltre, da subito, si è fatto sfoggio di presenza di "forze dell'ordine" e militari in genere, anche all'entrata dei campi, che in questo senso hanno assunto più una fun-

zione di controllo, che di tutela. Per questo ci sembra più appropriato parlare di "Campi di controllo" che di "tendopoli". La presenza militare mista, con comando coordinato e sottoposto gerarchicamente alla *Protezione Civile*, al cui vertice è stato nominato un *Conducator* con pieni poteri di gestione, sia sui campi di controllo che sul territorio, ha caratterizzato e caratterizza ancora oggi lo scenario aquilano, in modo spropositato e oltre ogni logica di sostegno emergenziale. E ciò, si badi bene, è avvenuto già prima della decisione di trasferire il G8 dalla Sardegna a L'Aquila! Precisiamo: non ci riferiamo ai Vigili del Fuoco, che hanno svolto una pregevolissima opera ed a cui non si può non riconoscere grandi meriti e rispetto, bensì alle forze milita-

ri, comunque presenti. Il tutto è stato fatto con ritmi accelerati e con sostanziale espropriazione del ruolo delle autonomie locali, nonché con la negazione delle più elementari forme della partecipazione popolare. Un dettaglio può bastare: nei campi di controllo più esposti ai media non è stato permesso nessun tipo di assemblea autogestita degli sfollati, così come si è fatto di tutto per non far circolare materiale di propaganda che esprimesse criticità o posizioni difformi, rispetto a quelle ufficiali della *Protezione Civile*. Si pone dunque una prima riflessione sull'esperienza aquilana: abbiamo assistito per la prima volta, in forma compiuta e dettagliata all'uso della *Protezione Civile* non più e non tanto a fini di sostegno di una popolazione colpita da un evento calamitoso (senza l'aiuto concreto infatti indignazione e veementi proteste sarebbero state inevitabili, oltre alla fatale figuraccia a livello internazionale) bensì al fine di consolidare un nuovo modello di *Protezione Civile*.

Sperimentazione ben riuscita ormai - e dunque elevata a sistema - in cui è previsto l'uso di forze civili di pronto intervento (volontariato compreso), coordinate con forze militari, sottoposte ad un comando politico-militare misto, con il fine esplicito, anche se non apertamente dichiarato, di "controllare la situazione". Vale a dire, col fine di evitare qualsiasi forma oppositiva al modello di ricostruzione messa in campo con eventuali proteste, manifestazioni platealmente antigovernative e nell'intento di "ricucire", cioè limitare all'accettabile possibili contraddizioni dilaceranti in un territorio in grave sofferenza sociale, già prima dell'evento sismico.

Possiamo affermare tranquillamente che, dopo le esercitazioni fatte con un numero limitato di uomini e mezzi in altri scenari (Bosnia, Kosovo, Afghanistan), per la prima volta la *Protezione Civile* ha avuto la possibilità, di mettere alla prova la propria efficacia in una situazione di crisi (il terremoto) e di sperimentare la sua funzionalità sistemica in un paese capitalisticamente avanzato. Quale occasione più ghiotta e calzante poteva presentarsi a un governo che risponde alla crisi con l'aumento delle forme di controllo sulla popolazione se non sperimentarsi con un vertice del G8? La decisione di trasferire il vertice del G8 a L'Aquila è stato il semplice e più immediato epilogo. Se dovesse ripetersi un terremoto in Italia, le popolazioni interessate sanno già cosa aspettarsi.

Ricostruzione

Esaminando il "Progetto C.A.S.E." (presentato da Berlusconi solo 24 ore dopo il sisma) in combinazione con il decreto sulla ricostruzione, si nota che l'obiettivo di fondo non è la sbandierata tempestività ed efficienza ricostruttiva,

bensì una complessa, ma ben articolata opera di speculazione edilizio-finanziaria.

Intanto, le case in costruzione, in realtà, non sono case, ma moduli abitativi standard, completamente spersonalizzati e avulsi dalla realtà storico-ambientale dell'aquilano, collocati in territori che poco hanno a che fare con le abitazioni ante-terremoto e creano, de facto, piccoli paesi per meglio dire piccole new town, senza alcun rispetto per le caratteristiche della zona, per le comunità, che in esse vi abiteranno. Siamo cioè in presenza di un modello di "ricostruzione forzata", con la completa spoliatura del diritto di parola delle popolazioni interessate. I cosiddetti "moduli" infatti non sono flessibili, nel senso di adattabili, e quindi non permettono nessuna personalizzazione abitativa e, peggio, sconvolgono l'ambiente circostante, mortificandolo irreparabilmente. E che questo sia il "modello di ricostruzione" è testimoniato dal fatto che il governo ha stanziato i soldi certi solo e solamente per la costruzione di detti moduli. Per le altre situazioni, ci si è affidati ... ai proventi delle lotterie.

Questi moduli, in teoria temporanei, in realtà sono destinati a diventare abitazioni "provvisoriamente definitive". È poco noto, infatti, che la condizione per accedere a queste abitazioni è che, chi aveva un mutuo sulla casa distrutta, deve cedere la proprietà del sito su cui insisteva la propria casa a *Fintekna*, la finanziaria di stato. La quale si accolla l'onere del mutuo o del residuo di mutuo, ma diventa proprietaria del sito stesso.

Insomma, siamo in presenza di un vero e proprio "esproprio forzoso" di case ad alto valore aggiunto, in zona centro storico e dintorni, scambiato con moduli abitativi privi di una qualsiasi valenza, se non della resistenza sismica (ancora da dimostrare!). Ciò significa che una quota consistente di popolazione aquilana non solo non riavrà la casa ricostruita (i moduli infatti non soddisfano la necessità reale) ma che presumibilmente speculatori di stato, ben collegati con *Fintekna*, tra qualche tempo, diventeranno proprietari di siti nel centro storico de L'Aquila e dei bei borghi antichi dell'aquilano, che ricostruiranno a dovere, per poi rivenderli con alto valore aggiunto. I moduli C.A.S.E. dunque rappresentano il vero futuro per coloro che vi entreranno e per parte di essi diventerà la vera e propria casa, che mai avrebbero sognato di realizzare!

Tendenza del capitalismo

Il "modello Aquila" ci aiuta a capire le modalità con cui l'economia capitalistica intende uscire dalla sua fase di crisi acuta.

a) Processo di spoliatura del principio di decisionalità diffusa tramite l'accentramento delle funzioni decisionali, in

misura mai osservata precedentemente in Italia e in Europa. In questo processo l'organizzazione mista civile-militare, si suddivide i compiti di controllo e condizionamento delle popolazioni, supportati da media sempre più "embedded".

b) Uso delle crisi di qualsiasi natura per costruire "rialzi di valore" del capitale, imponendo brutalmente sviluppi economici, non fondati sulle caratteristiche del territorio oggetto degli interventi, che a breve sembrano avere efficacia, ma sul medio periodo generano una crisi ben peggiore di quella precedente. Qual è infatti il progetto di sviluppo economico dell'aquilano con il polo elettronico già in crisi? Quello della speculazione edilizia di chi ha bisogno di una casa e non potendola ricostruire deve pagare affitti da metropoli? Su questo occorre essere chiari: è un processo che può avvenire a Messina, oggi è ad Aquila, ma domani potrebbe succedere anche a Torino. Si poteva fare diversamente? Sì, certo. Non solo come, ma anche meglio di buoni esempi del recente passato. Perché L'Aquila è una città storica, perché l'aquilano ha un paesaggio di bellezza invidiabile. Ma ciò presupponeva la partecipazione attenta, il controllo dal basso, una ricostruzione lenta, con casette in legno come primo passo, per passare ad una ricostruzione/valorizzazione rispettosa delle vocazioni locali. Le premesse c'erano tutte; intelligenze, conoscenze, base scientifica, ricchezza di esperienza.

Era questo il senso e la strenua battaglia delle organizzazioni sociali (tra cui i *Cobas*) che si sono battute per manifestare a L'Aquila il 10 luglio contro i "grandi massacratori della terra" e che hanno tenacemente tentato di aprire una discussione sulla crisi/ricostruzione con la popolazione aquilana fuori e dentro i "campi di controllo". Per avviare cioè un processo partecipativo, ma anche decisionale effettivo, che potesse innescare una ricostruzione diversa, non solo materiale, bensì anche di coesione sociale. Altro che cercare lo scontro di piazza! Purtroppo un ceto politico locale, molto piccolo borghese (Obama ... un mito?) e dedito soprattutto alla autolegittimazione politica, supportato da giovani auto-proclamatisi "rappresentanti del popolo delle tendopoli", ha fatto sì che tali problematiche giungessero al popolo dei campi in forma distorta o foneticamente modificata. La conseguenza, ormai palese, è che il signor Berlusconi, con la sua allegra ciurma di pirati, insieme al capitano Bertolaso, sentono di poter disporre delle popolazioni e dei territori a loro piacimento. Resta fermo per i *Cobas* e per tutti i militanti di base, l'obiettivo di mantenere aperte le contraddizioni possibili, magari a partire da un bel convegno nel prossimo futuro.

Scuola nelle tendopoli

Pubblichiamo di seguito la lettera con cui alcuni docenti e i Cobas di L'Aquila hanno reso pubblico l'inciucio che l'amministrazione e le OO.SS. erano state capaci di orchestrare ai danni dei colleghi che hanno lavorato volontariamente nelle tendopoli. Dopo aver incassato la botta l'Usr dell'Abruzzo si è dovuto impegnare a "esaminare in dettaglio le formule doglianze".

Al Direttore Generale dell'Usr

In riferimento alla circolare emanata dall'Usr il 23/7/09 a firma del Direttore Generale, nella quale sono state rese note le somme forfettarie da attribuire ai docenti che hanno prestato servizio nei campi tenda dopo il sisma del 6 aprile 2009, le insegnanti che nelle tendopoli hanno lavorato esprimono tutto il loro disappunto, il senso di frustrazione e la profonda umiliazione per il trattamento loro riservato.

Non si tratta di una questione di denaro, anche se in questo momento ed in queste condizioni i soldi fanno comodo a tutti, ma di dignità e di riconoscimento dell'abnegazione, della fatica e dei grandissimi disagi che ognuno di noi ha affrontato.

Eravamo noi in prima linea, sotto le tende al freddo e in mezzo al fango, o ad un caldo che si aggirava intorno ai 40 gradi e che nessun condizionatore riusciva ad attenuare, al rischio di contagio di malattie infettive e di parassiti.

E che dire del fatto che non poche di noi hanno affrontato ogni giorno lunghi viaggi di andata e ritorno, chi dalla costa, chi da Roma, e che altre hanno affittato a proprie spese una casa in un paese fuori dal cratere sobbarcandosi anche le spese degli spostamenti?

Tutto questo certamente non per soldi che non si sapeva neppure se ci sarebbero stati e proprio nel momento in cui avrebbero potuto fare altre scelte, ugualmente dignitose, ma certamente meno faticose e stressanti.

Tutto questo per senso del dovere, per amore dell'Aquila e degli Aquilani, per condividere in modo attivo e partecipativo l'enorme tragedia che ha colpito tutti indistintamente e principalmente per esserci, per soffrire e rinascere insieme.

Noi abbiamo scelto di prestare servizio volontario nelle tendopoli a testimonianza di una componente insegnanti che c'è anche nella tragedia, che non abbandona i suoi ragazzi e che continua a dispetto delle mura crollate, insegnanti che hanno continuato a stare accanto a bimbi e ragazzi per aiutarli ad esorcizzare la paura del "mostro", per dare loro una parvenza di normalità e per infondere la speranza che nonostante tut-

to, la vita continua, che questo è solo una parentesi e che presto tutto tornerà come prima. Siamo noi la Scuola, noi e i nostri alunni! Abbiamo scelto liberamente di stare in prima linea quando non si parlava di ricompensa e lo rifaremo di nuovo, volontariamente e senza nulla chiedere come è stato già fatto.

Ora però che i soldi ci sono, vengono compensati gli "incarichi" che nessuno di noi sa come sono stati attribuiti, chi li ha dati, per quali competenze, alla luce di quali requisiti. Nessuno di noi ne sapeva niente, nessuno è stato convocato, nessuno è stato informato che esistevano incarichi probabilmente retribuiti.

Bell'esempio di trasparenza, a cui specialmente gli Uffici pubblici dovrebbero essere obbligati!

Euro 1.500 agli insegnanti referenti dei COM (lavoro d'ufficio con l'ausilio di stufetta e condizionatore).

Euro 1.000 per i responsabili di tendopoli.

Euro 300 per Ata ed insegnanti (che sono stati gli unici in prima linea nell'inferno delle tendopoli: manovalanza amorfa che si accontenta facilmente).

È possibile che il lavoro di chi era referente del COM valga 5 volte il lavoro di insegnamento nelle tende?

È così che ci ringrazia il ministro Gelmini?

È questa la considerazione che ha di noi il Direttore Generale?

Alla luce di quanto sopra chiediamo un incontro chiarificatore che possa essere risolutivo e riparatore dell'ingiustizia e della discriminazione che ci sono state riservate.

Non chiediamo di più, ma che almeno a tutti sia attribuita la stessa somma forfettaria, pur nella differenza delle condizioni lavorative.

Noi ci auguriamo che ciò che lamentiamo possa essere accolto. Se così non fosse potremmo anche decidere di rinunciare al compenso a favore degli incaricati, perché se il loro lavoro è stato tanto più importante ed indispensabile del nostro, che abbiamo tutto loro. Se il nostro lavoro è stato valutato da chi ha deciso l'ammontare delle ricompense forfettarie la quinta parte del lavoro di un'incaricata referente del COM, noi, pur dovendo incassare l'umiliazione e l'insulto, non possiamo accettare che il nostro impegno e la nostra professionalità vengano così tanto sviliti e sventati.

Nonostante la grande amarezza, confidiamo che la S. V. comprenda le nostre motivazioni e convochi un incontro chiarificatore di cui Ella vorrà stabilire luogo e data.

Un gruppo di docenti delle tendopoli



Stipendi a zero

Senza retribuzione i corsi universitari a Pisa

di Cobas Scuola Pisa

Il mese di luglio ha riservato delle novità piuttosto inquietanti nell'Ateneo di Pisa: in moltissime facoltà, infatti, a seguito di decreti rettorali, i Consigli di Facoltà hanno deliberato il bando di corsi senza compenso per i docenti che vi sono impegnati. Scienze matematiche, fisiche e naturali, Lingue e Letterature straniere, Farmacia e soprattutto Lettere e Filosofia hanno promosso corsi non retribuiti sulla base del Dm 8/7/2008, portando alle estreme conseguenze e addirittura eludendo una serie di criteri e modalità per il conferimento degli insegnamenti gratuiti che il decreto ministeriale prevedeva.

Ci si è trovati così di fronte a gravi irregolarità in contrasto persino con il dettato del citato decreto, mentre si è esteso massicciamente il ricorso a tali corsi anche per insegnamenti che non sono né opzionali né specialistici.

A rincarare la dose, vi sono le ambiguità e le dichiarazioni fuorvianti del rettore Pasquali e del preside di Lettere e Filosofia Iacono che hanno giustificato il proprio operato con motivi prevalentemente di bilancio, appellandosi alla scarsità di risorse e alla necessità di effettuare dei risparmi draconiani in questa fase per avere negli anni futuri finanziamenti "meritati" per il proprio virtuosismo economico. Ma i criteri con cui sono stati attribuiti i finanziamenti alle università dal Miur sono evidenti a tutti: proprio negli ultimi giorni di luglio è uscita la classifica degli atenei virtuosi, in cui Pisa è al ventiduesimo posto, e in cui compaiono ai primissimi posti atenei prevalentemente del nord, mentre sono penalizzate pesantemente università storiche e prestigiose del sud.

Il tutto secondo criteri di ordine strettamente economico. La logica che sta alla base delle scelte del rettore e di moltissimi Consigli di Facoltà (tra cui si distingue quello di Lettere e Filosofia per tempi di decisione - fine luglio - ed estensione del provvedimento - ben 74 corsi gratuiti banditi) è dunque quella di seguire, se non superare, il ministro Gelmini nella devastazione delle università e nella divisio-

ne tra atenei di serie A e di serie B, a cui verranno decurtati sempre di più i fondi.

Colpite saranno dunque le facoltà umanistiche, ma anche quelle che, per collocazione territoriale o minore relazione con il mondo produttivo, o ancora per le caratteristiche "poco commerciali" dei propri insegnamenti, non si dimostreranno adeguatamente efficienti per gli standard privatistici e aziendalistici adottati dal ministero. Cosa di meglio dunque del diventare più realisti del re?

È così che dopo una mobilitazione dei ricercatori precari in concomitanza dei Consigli di Facoltà tenutisi alla fine di luglio, il rettore e il preside di Lettere e Filosofia hanno rilasciato dichiarazioni in cui sostengono, in modo mistificatorio, che tali corsi andrebbero solo a "volontari interni" o a professionisti esterni, ma che percepiscono già autonomamente redditi per le proprie attività extradidattiche. In questo modo si rimuove il problema dei precari e delle denunce avanzate, con dichiarazioni che non esprimono la realtà dei fatti.

È invece vero che alcuni corsi retribuiti verranno affidati a personaggi che hanno già proprie attività, e che dunque non avrebbero necessità impellente di percepire un compenso quanto i giovani (sempre meno tali) ricercatori che invece saranno costretti ad accettare di lavorare gratuitamente in cambio del miraggio di collezionare titoli da spendere ai fini di un contratto anche brevissimo, ma quantomeno retribuito.

Il vero problema emerso in piena estate all'Università di Pisa è la sostanziale univocità del mondo dei baroni universitari, che utilizza i provvedimenti ministeriali a proprio vantaggio anziché combatterli, portandoli addirittura alle estreme conseguenze.

L'operazione che rettore e presidi stanno orchestrando si profila come una vera e propria pugnalata alle spalle dei ricercatori precari e una palese riverenza al ministro Gelmini, in nome di una futura collocazione dell'ateneo pisano tra le eccellenze a cui potrebbero/dovrebbero andare risorse economiche ingenti nei prossimi anni.

Inoltre, la giustificazione nasconde la verità già denunciata in queste settimane dall'Assemblea dei ricercatori precari: il bando di corsi gratuiti stravolge grandissima parte della didattica e introduce disparità di trattamento tra docenti, con la incredibile proposta di "insegnamento senza stipendio" a cui molti ricercatori sarebbero destinati in quanto non interni alle Facoltà né in possesso di altri redditi, in contraddizione con l'articolo 36 della Costituzione che afferma il diritto al riconoscimento economico per ogni lavoratore.

È come se nella scuola venisse proposto l'insegnamento gratuito per alcune discipline, magari fondamentali, da conferire ai precari, mentre al personale docente interno fossero proposte ore in più retribuite (cosa quest'ultima che peraltro già avviene regolarmente da anni).

Dopo l'apparente convergenza tra docenti, rettori e ricercatori nel grande movimento di ottobre scorso contro i tagli devastanti del governo, adesso rettore, presidi e docenti strutturati ritornano nel proprio ruolo a difesa di rendite di posizione con atteggiamenti baronali impliciti nelle scelte adottate, dimostrando una volta di più come esista una sostanziale omologazione tra le politiche di destra e quelle di centrosinistra anche nell'ambito dell'università e della ricerca.

A settembre, dunque, con le mobilitazioni che si preannunciano nella scuola, ci auguriamo che emergano anche nuove mobilitazioni nell'università. I Cobas sostengono le richieste dell'Assemblea dei ricercatori precari dell'università di Pisa, mirate al ritiro dei bandi dei corsi gratuiti e la loro riconversione in corsi adeguatamente retribuiti, e sosterranno le iniziative che i precari della ricerca avvanzeranno nelle prossime settimane per raggiungere questo obiettivo. Si profila, dunque, l'occasione per riprendere la mobilitazione dalla scuola dell'infanzia all'università che colleghi le lotte dei precari della scuola a quella dei precari dell'università e promuova una vertenza unitaria di tutto il mondo dell'istruzione e della formazione culturale.

ABRUZZO**L'AQUILA**

via S. Franco d'Assergi, 7/A
0862 319613

sedeprovinciale@cobas-scuola.aq.it
www.cobas-scuola.aq.it

PESCARA - CHIETI

via Caduti del forte, 62
085 2056870 - cobasabruzzo@libero.it
www.cobasabruzzo.it

TERAMO

cobasteramo@alice.it

BASILICATA**LAGONEGRO (PZ)**

0973 40175

POTENZA

piazza Crispi, 1
0971 23715 - cobaspz@interfree.it

RIONERO IN VULTURE (PZ)

c/o Arci, via Umberto I
0972 722611 - cobasvultur@tin.it

CALABRIA**CASTROVILLARI (CS)**

via M. Bellizzi, 18
0981 26340 - 0981 26367

CATANZARO

0968 662224

COSENZA

via del Tembien, 19
0984 791662 - gpetta@libero.it
cobasscuola.cs@tiscali.it

CROTONE

0962 964056

REGGIO CALABRIA

via Reggio Campi, 2° t.co, 121
0965 81128 - torredibabele@ecn.org

CAMPANIA**AVELLINO**

333 2236811 - sanic@interfree.it

BATTIPAGLIA (SA)

via Leopardi, 18
0828 210611

CASERTA

0823 322303 - francesco.rozza@tin.it

NAPOLI

vico Quercia, 22
081 5519852 - scuola@cobasnapoli.org
www.cobasnapoli.org

SALERNO

via Rocco Cocchia, 6 - Pastena
089 2960344 - cobas.sa@fastwebnet.it

EMILIA ROMAGNA**BOLOGNA**

via San Carlo, 42
051 241336
cobasbologna@fastwebnet.it
www.cespbo.it

FERRARA

via Muzzina, 11
cobasfe@yahoo.it

FORLÌ - CESENA

340 3335800 - cobasfc@livecom.it
digilander.libero.it/cobasfc

IMOLA (BO)

via Selice, 13/a
0542 28285 - cobasimola@libero.it

MODENA

347 7350952
bet2470@iperbole.bologna.it

PARMA

0521 357186 - manuelatopr@libero.it

PIACENZA

348 5185694

RAVENNA

via Sant'Agata, 17
0544 36189 - capineradelcarso@iol.it
www.cobasravenna.org

REGGIO EMILIA

c/o Lab. AQ 16 - via Fratelli Manfredi, 14
339 3479848 - cobasre@yahoo.it

RIMINI

0541 967791
danifranchini@yahoo.it

FRIULI VENEZIA GIULIA**PORDENONE**

340 5958339 - per.lui@tele2.it

TRIESTE

via de Rittmeyer, 6
040 0641343
cobasts@fastwebnet.it
www.cespbo.it/cobasts.htm

LAZIO**ANAGNI (FR)**

0775 726882

ARICCIA (RM)

via Indipendenza, 23/25
06 9332122
cobas-scuolacastelli@tiscali.it

BRACCIANO (RM)

via Oberdan, 9
06 99805457
mariosanguinetti@tiscali.it

CASSINO (FR)

347 5725539

CECCANO (FR)

0775 603811

CIVITAVECCHIA (RM)

via Buonarroti, 188
0766 35935 - cobas-scuola@tiscali.it

FORMIA (LT)

via Marziale
0771/269571 - cobaslatina@genie.it

FERENTINO (FR)

0775 441695

FROSINONE

via Cesare Battisti, 23
0775 859287 - 368 3821688
cobas.frosinone@libero.it

LATINA

viale P. L. Nervi - Torre n. 4 int. 5
0773 474311 - cobaslatina@libero.it

MONTEROTONDO (RM)

06 9056048

NETTUNO - ANZIO (RM)

347 3089101
cobasnettuno@inwind.it

OSTIA (RM)

via M.V. Agrippa, 7/h
06 5690475 - 339 1824184

PONTECORVO (FR)

0776 760106

RIETI

0746 274778 - grnatali@libero.it

ROMA

viale Manzoni 55
06 70452452 - fax 06 77206060
cobascuola@tiscali.it

SORA (FR)

0776 824393

TIVOLI (RM)

0774 380030 - 338 4663209

VITERBO

via delle Piagge 14
0761 309327 - 328 9041965
cobas.scuola.viterbo@tusciaposta.it

LIGURIA**GENOVA**

vico dell'Agnello, 2
010 2758183
cobas.ge@cobasliguria.org
www.cobasliguria.org

LA SPEZIA

piazzale Stazione
0187 987366 - cobascuola@interfree.it

SAVONA

338 3221044
cobas.sv@email.it - francos_58@email.it

LOMBARDIA**BERGAMO**

349 3546646 - cobas-scuola@email.it

BRESCIA

via Carolina Bevilacqua, 9/11
030 2452080 - cobasbs@tin.it

LODI

via Fanfulla, 22 - 0371 422507

MANTOVA

0386 61922

MILANO

viale Monza, 160
0227080806 - 0225707142 - 3356350783
mail@cobas-scuola-milano.org
www.cobas-scuola-milano.org

VARESE

via De Cristoforis, 5
0332 239695
cobasva@tiscali.it

MARCHE**ANCONA**

335 8110981
cobasancona@tiscalinet.it

ASCOLI

rua del Crocifisso, 5
0736 252767

cobas.ap@libero.it

MACERATA

via Bartolini, 78
0733 32689 - cobas.mc@libero.it
cobasmc.altervista.org/index.html

MOLISE**CAMPOBASSO**

via Cardarelli, 21
0874 493411 - 329-4246957

PIEMONTE**ALBA (CN)**

cobas-scuola-alba@email.it

ALESSANDRIA

0131 778592 - 338 5974841

ASTI

cobas.scuola.asti@tiscali.it
coccia.francesco@gmail.com

BIELLA

cobas.biella@tiscali.it
romaanclub@virgilio.it

BRA (CN)

329 7215468

CHIERI (TO)

via Avezzana, 24
cobas.chieri@katamail.com

CUNEO

via Cavour, 5
0171 699513 - 329 3783982

cobasscuolacn@yahoo.it

PINEROLO (TO)

320 0608966 - gpcleri@libero.it

TORINO

via S. Bernardino, 4
011 334345
347 7150917
cobas.scuola.torino@katamail.com
www.cobascuolatorino.it

PUGLIA**BARI**

via F. S. Abbrescia, 97
080 5541262

cobasbari@yahoo.it

BARLETTA (BA)

339 6154199

BRINDISI

via Lucio Strabone, 38
0831 528426
cobasscuola_brindisi@yahoo.it

CASTELLANETA (TA)

vico 2° Commercio, 8

FOGGIA

0881 616412
pinosag@libero.it

capriogiuseppe@libero.it

LECCE

via XXIV Maggio, 27
cobaslecce@tiscali.it

MOLFETTA (BA)

via San Silvestro, 83
080 2374016 - 339 6154199

cobasmolfetta@tiscali.it

web.tiscali.it/cobasmolfetta/

TARANTO

via Lazio, 87
099 7399998
cobastaras@supereva.it
mignognavoccoli@libero.it

SARDEGNA**CAGLIARI**

via Donizetti, 52
070 485378
cobascuola.ca@tiscalinet.it
www.cobasscuolacagliari.it

NUORO

vico Deffenu, 35
0784 254076
cobascuola.nu@tiscalinet.it

ORISTANO

via D. Contini, 63
0783 71607 - cobascuola.or@tiscali.it

SASSARI

via Marogna, 26
079 2595077 - cobascuola.ss@tiscalinet.it

SICILIA**AGRIGENTO**

piazza Diodoro Siculo 2
0922 594955 - cobasag@virgilio.it

CALTANISSETTA

piazza Trento, 35
0934 551148

cobascl@alice.it

CATANIA

via Vecchia Ognina, 42
095 536409 - alfteresa@libero.it
095 7477458 - cobascatania@libero.it

LICATA (AG)

320 4115272

MESSINA

via dei Verdi, 58
090 670062 - turidal@tele2.it

MONTELEPRE (PA)

giambattistaspica@virgilio.it

NISCEMI (CL)

339 7771508

francesco.ragusa@tiscali.it

PALERMO

piazza Unità d'Italia, 11
091 349192 - 091 349250
c.cobassicilia@tin.it - cobas.pa@libero.it
http://cobasscuolapalermo.wordpress.com

PIAZZA ARMERINA (EN)

via Prospero Intorcetta, 19
333 8997070 - cobaspiazza@yahoo.it

TRAPANI

vico Menandro, 1
0923 29750 - cobas.trapani@gmail.com

SIRACUSA

corso Gelone, 148
0931 61852 - 340 8067593

cobassiracusa@libero.it

giovanni.angelica@alice.it

TOSCANA**AREZZO**

0575 904440 - 329 9651315
cobasarezzo@yahoo.it

FIRENZE

via dei Pilastrini, 41/R
055 241659 - fax 055 2342713

cobascuola.fi@tiscali.it

GROSSETO

viale Europa, 63
0584 493668
cobasgrosseto@virgilio.it

LIVORNO

via Pieroni, 27
0586 886868 - 0586 885062

scuolacobaslivorno@yahoo.it

www.cobaslivorno.it

LUCCA

via della Formica, 194
0583 56625 - cobaslu@virgilio.it

MASSA CARRARA

via L. Giorgi, 43 - Carrara
0585 70536 - cristinaronch@tele2.it

PISA

via S. Lorenzo, 38
050 563083 - cobaspi@katamail.com

PISTOIA

viale Petrocchi, 152
0573 994608 - fax 1782212086
cobaspt@tin.it
www.geocities.com/Athens/Parthenon/8227

PONTERERA (PI)

Via C. Pisacane, 24/A
050 563083

PRATO

via dell'Aiale, 20
0574 635380 - cobascuola.po@ecn.org

SIENA

via Mentana, 166
0577 274127 - alessandropieretti@libero.it

VIAREGGIO (LU)

via Regia, 68 (c/o Arci)
0584 46385 - 0584 31811
viareggio@arci.it - 0584 913434

TRENTINO ALTO ADIGE**TRENTO**

0461 824493 - fax 0461 237481
mariateresarusciano@virgilio.it

UMBRIA**CITTÀ DI CASTELLO (PG)**